

# RESOCONTO STENOGRAFICO

101.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	8217	<b>Disegni di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
<b>Dichiarazione di urgenza di proposte di legge:</b>		Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato (1169).	
PRESIDENTE . . . . .	8219, 8220	PRESIDENTE 8221, 8222, 8223, 8225, 8226,	8227
CRISTOFORI NINO (DC) . . . . .	8220	BRESSANI PIERGIORGIO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	8221
FIORI PUBLIO (DC) . . . . .	8219	GASPARI REMO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	8222, 8226
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa:</b>		IANNIELLO MAURO (DC) . . . . .	8224, 8226
PRESIDENTE . . . . .	8267, 8268, 8269	LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . .	8225
NEGRI GIOVANNI (PR) . . . . .	8268, 8269	<b>Disegni di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
<b>Disegni di legge:</b>		Conversione in legge del decreto-legge	
(Annunzio) . . . . .	8218		
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	8218		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	8219		
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	8217		

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

PAG.	PAG.
21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali (1170);	PRESIDENTE 8270, 8275, 8279, 8282, 8285
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali (1117).	BULLERI LUIGI (PCI) . . . . . 8272
PRESIDENTE 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8236, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8259	CHELLA MARIO (PCI) . . . . . 8279
ARISIO LUIGI (PRI), <i>Relatore</i> . . . . . 8227, 8242	SORICE VINCENZO (DC) . . . . . 8282
BASSANINI FRANCO ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . . 8231	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 8275
BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . . 8228, 8242, 8243	<b>Proposte di legge:</b>
FERRARI GIORGIO (PLI), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 8231, 8239, 8241, 8245	(Annunzio) . . . . . 8217
FERRARI MARTE (PSI) . . . . . 8240	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . . . 8275
GIANNI ALFONSO ( <i>Misto-PDUP</i> ) . . . . . 8233	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 8218
PALLANTI NOVELLO (PCI) . . . . . 8238, 8245	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 8219
POCHETTI MARIO (PCI) . . . . . 8230, 8231	<b>Interrogazioni:</b>
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione):	(Annunzio) . . . . . 8285
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).	<b>Commissione parlamentare per le riforme istituzionali:</b>
	(Elezione di un vicepresidente) . . . . . 8275
	<b>Corte costituzionale:</b>
	(Annunzio di sentenze) . . . . . 8269
	<b>Documenti ministeriali:</b>
	(Trasmissione) . . . . . 8243
	<b>Votazioni segrete</b> . . . . . 8244, 8245
	<b>Votazione segreta di disegni di legge</b> . . . . . 8260
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 8285

**La seduta comincia alle 16.**

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero avvertire che è presente in aula un gruppo di candidati al concorso per funzionari stenografi. Essi dovranno sostenere tre prove di stenografia dal vivo, delle quali la prima è appunto costituita dai primi dieci minuti dell'intervento dell'onorevole Bressani.

**Missioni**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Balzamo, Bonfiglio, Codrignani, Fincato Grigoletto, Fiorino, Franco Franchi, Leccisi, Enrico Manca, Rossi di Montelera, Salerno, Senaldi e Silvestri sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 5 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FOSCHI e PORTATADINO: «Elevazione del

contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'università degli studi di Bologna» (1365);

COLUCCI: «Norme in materia di donazione di plasma e di plasmaferesi per la produzione di farmaci emoderivati» (1366);

BATTISTUZZI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 29 luglio 1971, n. 578, recante provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo» (1367).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SANTINI ed altri: «Riconoscimento giuridico della professione di audiometrista» (1368).

Saranno stampate e distribuite.

**Tasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. In data 5 marzo 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quella IV Commissione permanente:

S. 309 — «Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489» (1362):

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

S. 300 — «Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della marina e dell'aeronautica» (1363).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. In data 5 marzo 1984 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro delle finanze:*

«Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali» (1364).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

VENTRE ed altri: «Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti dello Stato e qualifiche equiparate» (1156) (con parere della V Commissione);

FINCATO GRIGOLETTO ed altri: «Norme per la tutela delle minoranze linguistiche» (1195) (con parere della II, della IV, della V, della VI, dell'VIII e della X Commissione);

##### *II Commissione (Interni):*

RIGHI ed altri: «Assegnazione di un contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti,

per il sostegno delle attività di comunicazione speciale» (1218) (con parere della V Commissione);

CAPRILI ed altri: «Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo» (1265) (con parere della V Commissione);

##### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

ALPINI ed altri: «Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie» (1295) (con parere della I e della IV Commissione);

RINALDI ed altri: «Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (1297) (con parere della II, della V e dell'VIII Commissione);

##### *VII Commissione (Difesa):*

ALBERINI ed altri: «Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa» (1197) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione);

##### *VIII Commissione (Istruzione):*

VENTRE ed altri: «Modifica dell'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'inquadramento nella settima qualifica funzionale dei docenti tecnico-pratici» (1153) (con parere della I e della V Commissione);

RALLO ed altri: «Legge quadro sul diritto allo studio universitario» (1199) (con parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione);

##### *IX Commissione (Lavori pubblici):*

«Strutture e compiti degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, norme relative al riscatto degli alloggi e autorizzazione all'Istituto postelegrafonico ad alienare il patrimonio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

immobiliare» (1215) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della X Commissione);

*XII Commissione (Industria):*

CHERCHI ed altri: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche» (1039) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, dell'VIII, della IX e della X Commissione);

CITARISTI ed altri: «Integrazione alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» (1311) (con parere della I e della V Commissione);

*XIV Commissione (Sanità):*

CALONACI ed altri: «Norme in materia di erboristeria e di piante officinali» (1033) (con parere della I, della IV, della V, dell'VIII, dell'XI e della XII Commissione).

**Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

S. 145 — Senatore FOSCHI ed altri: «Regolazione delle attività della «Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro», istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni» (approvato dal Senato) (1340) (con parere della II e della V Commissione);

*Alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

«Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS»

(1247) (con parere della I e della V Commissione);

«Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1957, n. 584» (1279) (con parere della I, della III, della IV e della VI Commissione).

*Alla XIII Commissione (Lavoro):*

S. 242 — «Revisione della disciplina dell'invalità pensionabile» (approvato dalla XI Commissione del Senato) (1318) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

«Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale» (1277) (con parere della I e della V Commissione).

**Dichiarazione di urgenza di proposte di legge**

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

FIORI ed altri: «Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti» (477).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

PUBLICO FIORI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUBLICO FIORI. Il Governo si era impegnato, per bocca del ministro De Michelis, durante il dibattito sulla legge finanziaria, a presentare e ad approvare in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla perequazione delle pensioni pubbliche. Son trascorsi oltre due mesi e finalmente il provvedimento è approdato in Consiglio dei ministri, ma nell'ultima seduta la sua approvazione è stata rinviata a data non precisata. Dinanzi a questo comportamento e dinanzi alla considerazione e alla constatazione che l'impegno assunto dal Governo è stato disatteso — e di questo, signor Presidente, ce ne doliamo intensamente, perché francamente dispiace dover constatare nelle aule parlamentari che il Governo disattende gli impegni presi dinanzi al Parlamento — non rimane altro che procedere con le proposte di legge che sono analoghe al disegno di legge governativo. È per questo, per recuperare il tempo perduto in attesa dell'adempimento degli impegni assunti dal Governo, che abbiamo chiesto la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge sulla perequazione delle pensioni pubbliche.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge n. 477.

*(È approvata).*

Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

**CRISTOFORI ed altri:** «Rifinanziamento delle leggi per opere di riforma fondiaria nel bacino del delta padano e di difesa a mare dei comprensori retrostanti il litorale ferrarese» (1145).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

**NINO CRISTOFORI.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NINO CRISTOFORI.** Desidero sottolineare che questa proposta di legge, presentata da chi vi parla, dall'onorevole Bellini e dall'onorevole Santini, riguarda l'integrazione di un finanziamento, che si è reso assolutamente necessario in relazione ad una legge approvata dal Parlamento, che recava le firme di due di questi stessi parlamentari, in quanto le opere iniziate per la difesa a mare non si sono potute completare. Si tratta di opere che deve eseguire l'ente regionale di sviluppo agricolo, con finanziamenti che lo Stato dà alla regione Emilia-Romagna. Poiché il mancato completamento di queste opere rischia di rendere vani tutti gli sforzi, anche di carattere finanziario, sin qui compiuti, con il rischio di nuovi preoccupanti allagamenti nella bassa padana, sia delle aree agricole, sia degli abitanti, abbiamo chiesto per questa proposta di legge la dichiarazione d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge n. 1145.

*(È approvata).*

Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

**CRISTOFORI ed altri:** «Nuova disciplina dell'istituto della controvisita veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni» (1191).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato (1169).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bressani.

PIERGIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione non ho usato molte parole per dire che cosa è il provvedimento che stiamo esaminando. Impiegherò qualche parola in più per dire che cosa non è il decreto-legge e che cosa non vuole essere.

Il decreto-legge non è e non vuole essere, come pure è stato detto, un'elemosina elargita alla dirigenza pubblica. È un atto dovuto, in un certo senso, perché è lo strumento tecnico indispensabile per pagare gli stipendi nella misura prevista dai trattamenti in vigore; uno strumento cui il Governo ha fatto ricorso per la difficoltà di portare al traguardo della approvazione finale il disegno di legge n. 1024 già approvato dal Senato, che si trova ora all'esame della I Commissione della Camera.

Il decreto-legge non è, poi, frutto della sciatteria del Governo che, in verità, ha presentato tempestivamente il disegno di legge n. 1024, prima al Senato e, quindi, alla Camera. Il decreto-legge non può neppure essere inteso come una ritrattazione rispetto agli impegni previsti nel

disegno di legge n. 1024. Su questo punto il relatore aspetta dal ministro un chiarimento. Mi auguro che il ministro, nella sua replica, sia chiaro al riguardo.

Il ministro ha chiesto in Commissione la sospensione dell'esame del disegno di legge n. 1024. Tale sospensione non può significare — io ritengo — rinuncia del Governo a corrispondere i miglioramenti che sono previsti nel medesimo disegno di legge. Ma anche le assicurazioni che a questo proposito potranno venire dal ministro non varranno certamente a fugare un senso di disagio, che noi tutti proviamo nel trattare, ancora una volta, in termini di provvisorietà, se non addirittura di precarietà, la questione della dirigenza.

Ho detto «ancora una volta», perché non è certamente la prima volta che, in attesa della definizione legislativa di una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, si fa ricorso ad un provvedimento di urgenza limitato al trattamento economico provvisorio dei dirigenti. Anzi, al riguardo c'è una lunga storia; se ne può avere un'idea attraverso la ricostruzione che ne fa una pubblicazione del Servizio studi della Camera.

«Con decreto-legge del 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, furono concessi al personale dirigente civile e militare miglioramenti economici, sia tabellari che come anticipo sui trattamenti derivanti dal futuro riassetto normativo ed economico dello stesso personale. La concessione degli acconti sui miglioramenti, che scadevano al 31 dicembre 1981, è stata prorogata al 30 giugno 1982 con la legge 22 gennaio 1982, n. 6, e al 30 giugno 1983 con il decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453, per altro non convertito dalle Camere nei termini costituzionali.

La normativa contenuta in quest'ultimo decreto-legge, più ampia della mera proroga, è stata riproposta integralmente dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1982, n. 869, che ha riconfermato la proroga al 30 giugno 1983.

Il termine era ulteriormente prorogato

al 31 dicembre 1983 dal decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, non convertito e ripresentato, senza modificazioni per questa parte, con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638». E finalmente giungiamo — ma giungiamo soltanto a questo punto — al decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, che stiamo esaminando ai fini della sua conversione in legge.

Ecco, mi pare che la semplice lettura di questi richiami legislativi sia più efficace di ogni commento. È veramente improrogabile, è veramente indispensabile la presentazione da parte del Governo del disegno di legge sulle funzioni dirigenziali, anche per giungere a quei risultati di omogeneità della normativa e dei trattamenti tra tutti i dirigenti pubblici che sono auspicati nell'ordine del giorno presentato dal collega Ianniello.

Il collega Ianniello, nel suo intervento, ha sollevato anche una questione che ha riguardo all'applicazione dell'articolo 4 di una delle tante leggi che ho citato un momento fa: la legge n. 869 del 1982. L'interpretazione che l'amministrazione segue nell'applicare il disposto di quella legge porta a risultati abnormi, tali da danneggiare i funzionari che abbiano maturato maggiore anzianità nella qualifica in caso di promozione alla qualifica superiore. Non era certamente nell'intendimento del Parlamento questo risultato quando — appunto l'articolo 4 di quella legge — si è riconosciuto a tutti i promossi o nominati alla qualifica superiore il riporto dell'incremento economico maturato nella qualifica precedente.

Pare al relatore che, nell'interpretare l'articolo 4, vada tenuto conto del principio sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970 per cui al promosso spetta comunque lo stipendio della nuova qualifica, pari o immediatamente superiore a quello già in godimento nella qualifica di provenienza.

Il relatore vorrebbe sapere dal Governo se lo stesso intenda far propria questa interpretazione dell'articolo 4, l'interpretazione — cioè — che a detta norma vo-

gliono sia data i colleghi che hanno a tal fine presentato degli articoli aggiuntivi, e se ritenga di poter adottare, nella sua responsabilità, le iniziative del caso, al fine di assicurare un'uniforme applicazione — nel senso auspicato — al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 681 del 1982, convertito in legge con la legge n. 869 dello stesso anno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per la funzione pubblica.

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e gli onorevoli deputati intervenuti nella discussione, per il contributo che hanno fornito all'esame di questo provvedimento.

Trattasi di provvedimento di pura e semplice proroga, di tre mesi, del trattamento economico provvisorio del personale dirigente dell'amministrazione dello Stato. Dunque, un disegno di legge che si riduce — ripeto — ad una pura e semplice proroga, adottata con carattere d'urgenza vista l'impossibilità di approvare nei termini il disegno di legge n. 1024 presentato dal Governo. Non ho alcuna difficoltà a consentire con i colleghi intervenuti nella discussione sul fatto che negli ultimi dieci anni il trattamento dei dirigenti dello Stato ha subito un notevole appiattimento rispetto alle altre categorie di dipendenti statali. Ciò risulta, evidentemente, dal confronto, non negabile, delle cifre che hanno — appunto — visto tale notevolissimo appiattimento.

Tutto ciò è originato da una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo qui ripetere e che del resto hanno avuto, direi, una dimostrazione tormentata della difficoltà dell'adeguamento nell'elencazione dei provvedimenti provvisori che, con molta diligenza, ha fatto il relatore, onorevole Bressani. Esistono difficoltà obiettive nell'affrontare il problema. Questa è

stata la ragione per cui, di provvedimento provvisorio in provvedimento provvisorio, siamo arrivati fino ad oggi. L'attuale Governo aveva deciso di affrontare rapidamente la questione: a tal fine, aveva presentato il disegno di legge n. 1024, avente lo scopo di prorogare, con un minimo di adeguamento, il trattamento attualmente vigente per i dirigenti statali fino al 30 giugno 1984, con l'impegno però di presentare rapidamente il provvedimento organico di riforma della dirigenza pubblica. Vicende ben note hanno impedito la tempestiva approvazione del disegno di legge n. 1024, vicende che si riassumono in una serie piuttosto notevole di emendamenti presentati che tendevano ad ampliare enormemente la sfera di applicazione del provvedimento. A questo punto si è fatto ricorso necessariamente al decreto-legge che ora stiamo esaminando, di pura e semplice proroga.

Mi sono stati posti dei quesiti precisi, dal relatore Bressani e da altri colleghi intervenuti nel dibattito, circa gli intendimenti del Governo. Non ho alcuna difficoltà a chiarire che il Governo chiede anzitutto la conversione in legge del decreto in esame, che garantisce il pagamento degli stipendi fino alla fine del mese di marzo; conferma poi la sua volontà di presentare, nel corrente mese, due distinti provvedimenti, il primo dei quali riguarderà l'accesso alla dirigenza, allo scopo di risolvere un annoso problema che si trascina da tempo e che è collegato alla mancata riforma del settore, mentre il secondo si occuperà della riforma della dirigenza dello Stato, del parastato e degli altri enti pubblici che fanno riferimento alla dirigenza statale, allo scopo di dar vita ad una sistemazione omogenea, con riferimento alla situazione globale dell'apparato pubblico.

Mi rendo conto che questi provvedimenti organici, per la loro inevitabile complessità, richiederanno una discussione parlamentare che si protrarrà molto probabilmente per qualche mese: per questa ragione, nel momento in cui tali provvedimenti saranno presentati, il Go-

verno chiederà dapprima alla Commissione affari costituzionali della Camera e poi al Senato di approvare il disegno di legge n. 1024, per garantire il trattamento economico dei dirigenti dello Stato fino alla fine del mese di giugno, in attesa dell'approvazione della normativa definitiva, che finalmente metterà ordine in questo settore e darà compiuta veste giuridica e trattamento economico a tutta la dirigenza pubblica.

Su queste linee si muove l'azione del Governo; ed è in tale ottica che invito i colleghi Ianniello e Piermartini a ritirare i loro articoli aggiuntivi all'articolo 1 del decreto. Debbo dire, avendo fatto un primo esame della questione insieme al ministro del tesoro, che il problema che è stato evidenziato ed al quale quegli articoli aggiuntivi intenderebbero porre rimedio sembra risolvibile con atto amministrativo, senza che vi sia quindi necessità di una norma di legge. L'inconveniente cui si fa riferimento sarebbe infatti nato dall'interpretazione restrittiva di una circolare del Ministero del tesoro, per cui dovrebbe poter essere risolto sullo stesso piano. Ove si dovessero incontrare difficoltà, sarà sempre possibile introdurre l'emendamento nel disegno di legge n. 1024 che si riferisce alla stessa materia.

Devo far presente ai colleghi la necessità di approvare questo provvedimento e chiedo altresì che, una volta presentati i due provvedimenti ai quali ho fatto riferimento, quello che regola l'accesso alla dirigenza e quello che sistemerà e riformerà il settore della dirigenza, venga prestata quella collaborazione che sin qui mi è stata data per risolvere rapidamente questi due annosi problemi.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato».

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Avverto che gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## Art. 1-bis

L'espressione «stipendio iniziale della nuova posizione» di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, deve intendersi riferita allo stipendio base tabellare della nuova qualifica, qualora questo risulti di importo superiore a quello già in godimento nella qualifica di provenienza, e allo stipendio, tra quelli determinati nella nuova qualifica, per classi e scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio già in godimento nella qualifica di provenienza, qualora quest'ultimo risulti di importo superiore a quello base tabellare della nuova qualifica.

1. 01.

IANNIELLO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

L'espressione «stipendio iniziale della nuova posizione» per il personale indicato all'articolo 4, primo comma, del decreto-

legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, deve intendersi riferita allo stipendio della nuova qualifica d'importo pari o immediatamente superiore a quello già in godimento nella qualifica di provenienza.

1. 02.

PIERMARTINI.

Passiamo agli interventi sul complesso degli articoli aggiuntivi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

MAURO IANNIELLO. Signor Presidente, colgo questa possibilità che mi viene concessa per commentare le dichiarazioni del relatore e del Governo e per annunciare il ritiro del mio articolo aggiuntivo.

Ringrazio il Governo per i chiarimenti che ci ha fornito circa le sue intenzioni a proposito della presentazione dei due nuovi provvedimenti nel mese di marzo, in merito all'accesso alla dirigenza e l'altro relativo alla riforma della dirigenza dello Stato e anche del parastato.

Credo che sia una semplice dimenticanza non aver toccato il problema relativo ai funzionari direttivi dello Stato e del parastato, ai quali invece ho fatto riferimento nell'ordine del giorno che ho presentato su questo provvedimento e per il quale mi aspetto dal Governo un gesto di disponibilità.

Sono convinto anch'io, come ha dichiarato il Governo, che il problema sollevato dall'articolo aggiuntivo si possa risolvere con un atto amministrativo, ma intanto prendo atto della dichiarazione e del tipo di interpretazione che il Governo ha dato al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 869, perchè già questo dovrebbe indurre il Ministero del tesoro a dare questa interpretazione alla applicazione di quella norma: quindi non credo sia nemmeno il caso di ricorrere ad altro provvedimento legislativo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Per questo ringrazio il Governo ed il relatore, e dopo aver dichiarato di ritirare l'articolo aggiuntivo, ricordo che ho presentato un ordine del giorno, in sua sostituzione, che *grosso modo* ricalca l'interpretazione prevista e che dovrebbe risolvere il problema.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

**SILVANO LABRIOLA.** Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'articolo aggiuntivo Piermartini 1.02, con le stesse motivazioni con le quali ha ritirato il suo articolo aggiuntivo il collega Ianniello.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, prendo atto che gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 del decreto-legge sono stati ritirati. Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

Avverto altresì che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

rilevata l'opportunità di pervenire in tempi ristretti alla omogeneizzazione della normativa riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei funzionari degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con quella delle amministrazioni dello Stato,

impegna il Governo

a concorrere entro il 31 marzo 1984, con una propria iniziativa legislativa a parificare il trattamento economico dei dirigenti degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, a quello dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e ad istituire per il personale assunto nei predetti enti in categoria direttiva anteriormente alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70, il ruolo ad esaurimento in analogia a quello già esistente nelle amministrazioni dello Stato.

9/1169/1

«La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1169 per la conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, concernente la proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato stabilito con decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge con la legge 20 novembre 1982, n. 869;

considerato che in sede di applicazione dell'articolo 4 di tale decreto-legge n. 681 del 1982, come risulta convertito dalla citata legge 20 novembre 1982, n. 869, riguardante lo stipendio da attribuire al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore, la dizione «stipendio iniziale della nuova posizione» contenuta nel primo comma dello stesso articolo, è stata interpretata nel senso di stipendio base tabellare della nuova qualifica e che tale interpretazione ha portato nella generalità dei casi concreti a determinazioni di stipendio per gli interessati, a seguito della promozione o nomina, di importo inferiore a quello già in godimento;

constatato che tali determinazioni non solo sono in contrasto con la normativa vigente per tutte le categorie di lavoratori e con la ormai consolidata giurisprudenza ma sono anche in evidente contrasto con la *ratio* dell'articolo 4 che vuole riconoscere, invece, ai promossi o nominati alla qualifica superiore, in aggiunta allo stipendio spettante in relazione alla stessa promozione o nomina, una maggiorazione pari alla metà dell'incremento economico acquisito per l'effettiva anzianità di servizio trascorsa nella qualifica precedente;

valutato che con l'interpretazione data si sono inoltre determinate sperequazioni di trattamento tra coloro che hanno maturato una lunga anzianità nella qualifica precedente, e quindi avevano già in godimento stipendio di importo superiore a quello base tabellare della nuova qualifi-

«IANNIELLO».

ca e coloro i quali, invece, avendo solo pochi anni di anzianità nella qualifica di provenienza, avevano in godimento stipendi inferiori a quello base tabellare della qualifica superiore;

ritenuto necessario ed urgente intervenire per dare l'interpretazione autentica della predetta dizione «stipendio iniziale della nuova posizione», contenuta nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, così come risulta convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, che dia luogo ad una applicazione logica, univoca e soprattutto costituzionalmente corretta dello stesso articolo 4,

impegna il Governo

ad interpretare la dizione «stipendio iniziale della nuova posizione» contenuta nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 689, nel senso di stipendio base tabellare della nuova qualifica, qualora questo risulti di importo superiore a quello già in godimento nella qualifica di provenienza, e di stipendio, tra quelli determinabili nella nuova qualifica, per classi e scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio già in godimento nella qualifica di provenienza, qualora quest'ultimo risulti di importo superiore a quello base tabellare della nuova qualifica.

9/1169/2

«ZOLLA, IANNIELLO».

Avverto che i presentatori degli ordini del giorno Ianniello n. 9/1169/1 e Zolla n. 9/1169/2 hanno fatto sapere che rinunziano a svolgerli. Qual'è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, accetto l'ordine del giorno Zolla n. 9/1169/1.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Ianniello n. 9/1169/2, che si riferisce al personale del parastato, devo fare alcune

considerazioni. Il trattamento della dirigenza e dei direttivi del parastato è regolato dal contratto vigente e sulla base di questo dirigenti e direttivi del parastato hanno avuto gli aumenti che dovevano avere. Con il 1° gennaio 1985 per i dirigenti del parastato è previsto un trattamento economico uguale a quello dei dirigenti dello Stato, anche se il contratto non reca *de iure* la equiparazione. Aggiungo però che nel disegno di legge che verrà elaborato per dare sistemazione al problema della dirigenza nell'ambito dell'intera funzione pubblica è prevista la omogeneizzazione della dirigenza del parastato. Per quanto concerne la decorrenza degli effetti economici, credo sia difficile immaginare che possa essere fissata al 31 marzo 1984, in quanto la parità della retribuzione stipendiale è collegata all'omogeneizzazione completa del rapporto, che non potrà avvenire al di fuori della legge cui ho fatto riferimento.

Per quanto riguarda, infine, la realizzazione o la istituzione nell'ambito del parastato di un ruolo ad esaurimento si tratta di uno dei problemi che dovremo esaminare. Esso, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato nacque contestualmente alla legge che istituì la dirigenza. Nel parastato ciò non è avvenuto. Si tratterà di vedere, quando appunto verrà varato il provvedimento definitivo sulla dirigenza, se sussisteranno o meno le condizioni per creare un ruolo ad esaurimento. Assumere degli impegni, senza avere affrontato i problemi da parte del Governo, mi sembrerebbe cosa poco seria. Accetto dunque questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, insiste per il suo ordine del giorno e per l'ordine del giorno Zolla di cui è cofirmatario?

MAURO IANNIELLO. Se ho ben capito le dichiarazioni del Governo, l'ordine del giorno Zolla n. 9/1169/2 è stato accettato; mi accontento di questo e non insisto per la votazione. Quanto al mio ordine del giorno, n. 9/1169/1 relativo al problema

della omogeneizzazione dei trattamenti tra dirigenti e direttivi dello Stato e del parastato, se il Governo lo accetta come raccomandazione da tradurre in atti legislativi nel disegno di riforma della dirigenza (così mi è parso di capire dalle parole del ministro), anche per questo, essendo stato accettato, se non altro come raccomandazione, io posso a questo punto considerarmi soddisfatto e non insisto pertanto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge che consta di un solo articolo sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolamentazione delle posizioni contributive previdenziali (1170) e del concorrente disegno di legge: Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali (1117).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, e del concorrente disegno di legge: Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

Come la Camera ricorda nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Arisio.

**LUIGI ARISIO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli interventi

di ieri degli onorevoli Sanfilippo, Sospiri e Franco Russo è stato giustamente rilevato ciò che ormai non sfugge a nessuno, cioè che quello in esame è il diciottesimo decreto-legge di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e che pertanto la necessità di varare una riforma strutturale chiara e definitiva è ormai un fatto che non può essere ulteriormente rimandato. Alcune altre osservazioni, invece, non mi sento di condividere, a partire dalla richiesta di ulteriori vincoli da imporre ai datori di lavoro come corrispettivo — è stato detto — della conferma del beneficio di fiscalizzazione. A me pare che, se si riconosce la necessità e la validità degli effetti riequilibratori della fiscalizzazione, tesi a risanare un sistema impositivo improprio e distorto, non si può nello stesso tempo svuotarla di tali effetti attraverso altre richieste di forme di scambio o di contropartite.

Affermare poi che la fiscalizzazione degli oneri sociali sia una tassa sull'occupazione ed un elemento aggravante del *deficit* dell'INPS impone alcune precisazioni. Recenti statistiche comunitarie confermano ancora una volta che l'onere che grava sul sistema produttivo per il finanziamento della previdenza e della sicurezza sociale è in Italia tra i più alti tra i paesi della CEE. Infatti per gli oneri sociali nell'industria metalmeccanica, per ciò che riguarda gli operai quanto a media annua, nel Regno Unito la percentuale su retribuzione diretta più retribuzione indiretta raggiunge il 18,8 per cento, contro un 17 della Repubblica federale di Germania, un 26,9 del Belgio, un 23,9 dell'Olanda; soltanto la Francia si avvicina di più al nostro paese, con un 34,7 per cento, contro il 36 per cento dell'Italia. L'incidenza percentuale sul costo annuo è rispettivamente del 15,6 per cento per il Regno Unito, del 14,5 per la Repubblica federale di Germania, del 25,3 per la Francia, del 21,2 per il Belgio e del 18,6 per l'Olanda, contro un 25 per cento del nostro paese. Su ogni 100 lire di retribuzione corrisposta l'impresa metalmeccanica italiana paga ben 36 lire di contributi; quella dei paesi nostri concorrenti 24 lire.

Tale distorsione della struttura del costo del lavoro italiano, dal lato dei contributi sociali, implica una amplificazione rispetto alla concorrenza estera degli effetti degli aumenti retributivi, già da noi assai più elevati in conseguenza del differenziale di inflazione, contribuendo non poco alla perdita di competitività del nostro apparato produttivo, le cui gravissime conseguenze sul piano economico, e specificamente sul piano occupazionale, sono da tempo evidenti e note. L'elevatezza dei contributi sociali che gravano sul sistema industriale italiano è dovuta, oltre alle disfunzioni ed agli sprechi del sistema, alla permanenza di questi rilevanti oneri impropri. Essi sono pari a circa il 19,5 per cento della retribuzione imponibile a carico delle aziende, in termini di contribuzione di base, e pari all'1,5 per cento a carico del lavoratore; ma tre quarti di tali quote si riferiscono alla gestione malattia.

La permanenza di così elevati gravami non pertinenti alla gestione industriale deriva dalla prassi seguita in passato di porre a carico del sistema previdenziale una serie di quote che più correttamente si sarebbero dovute addebitare allo Stato, come riconosce anche la relazione dell'apposita commissione, costituita nel 1979 dal ministro del lavoro. Si è in tal modo disatteso il criterio essenziale di tenere separate assistenza e previdenza, di distinguere cioè tra servizi sociali destinati a tutta la collettività e servizi destinati ai soli lavoratori, ponendo i primi a carico della stessa collettività, per mezzo dell'imposizione fiscale, ed i secondi a carico della produzione, cioè delle imprese e dei lavoratori.

Le imprese industriali da tempo chiedono non solo la totale eliminazione degli oneri impropri, ma anche che la cosiddetta fiscalizzazione assuma carattere strutturale, anche con riferimento alla certezza della sua permanenza nel tempo. Di fronte alla necessità di programmare con attenzione per periodi pluriennali i parametri di riferimento della gestione aziendale, e particolarmente del costo del lavoro, tanto più in periodi di crisi economica

e di accanita concorrenza sui mercati mondiali, diventa di ostacolo e di danno per il sistema produttivo una fiscalizzazione rinnovata per brevissimi periodi, e quindi virtualmente precaria, di carattere aleatorio, data la erraticità delle variazioni, con effetti imprevedibili sui costi del lavoro, tanto più gravi quanto contemporaneamente le autorità di Governo e le stesse parti sociali si sforzano di programmare con rigore e per periodi pluriennali l'andamento di tale essenziale parametro economico.

Chiedo pertanto alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 4, ricordando ancora una volta che l'obiettivo ultimo deve però portarci ad una riforma organica e definitiva, indispensabile ed urgente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

**ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla base degli interventi che si sono svolti nella seduta di ieri, non vi è dubbio che anche il Governo ritenga necessario pervenire celermente ad una ristrutturazione organica delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali. È questa un'esigenza avvertita non soltanto per il fatto che i provvedimenti di fiscalizzazione erano stati inizialmente adottati nel passato come forma congiunturale, dopo aver valutato il peso del carico sociale sul costo del lavoro; ma, proprio per gli interventi che sono stati svolti ieri sull'esigenza di distinguere le prestazioni previdenziali rispetto a quelle di natura assistenziale ed a quelle di natura sanitaria, non vi è dubbio che la strada maestra per affrontare la riorganizzazione dell'intero comparto passi attraverso una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge organico per la riforma del sistema previdenziale, ed una delle linee entro le quali si muove la propo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

sta del Governo è quella di distinguere il dato puramente previdenziale rispetto a quello assistenziale. Però non può sfuggire ad alcuno che un'affermazione di principio come questa, cioè la distinzione tra il dato di prestazione previdenziale rispetto a quello assistenziale, trova poi nella stesura concreta del provvedimento una serie di difficoltà, soprattutto per quanto attiene alle cosiddette aree di confine tra sistema assistenziale e sistema previdenziale.

Il Governo prende atto delle osservazioni qui svolte e si impegna a far accelerare i lavori della commissione istituita con legge n. 17 del 1983. Proprio per evitare che a tempi brevi la Camera sia chiamata a dover procedere ad una ulteriore proroga, il Governo proporrà con un'emendamento di estendere la proroga al 30 giugno 1984 e di fissare la conclusione dei lavori della commissione, di cui alla citata legge n. 17, al 30 aprile 1984.

Per quanto riguarda il secondo problema, sollevato in modo particolare dall'onorevole Marte Ferrari, il Governo acconsente ad includere nel testo del provvedimento anche la disciplina relativa all'ENASARCO, e ha predisposto a questo fine un emendamento.

Per quanto attiene all'obiezione sollevata dall'onorevole Franco Russo circa il problema della capienza di bilancio, debbo far presente che la cifra di 3.900 miliardi tiene conto della doppia mensilità di dicembre e dei quattro mesi che erano previsti nel testo originario del provvedimento, per cui l'onere finanziario, per ogni mensilità di esonero dai contributi previdenziali, riguarda una cifra di 670 miliardi al mese. Proponendo pertanto la modifica della cadenza, dalla fine di aprile alla fine di giugno, è necessario modificare anche l'articolo 5 del decreto-legge. L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento passerebbe dunque dai 3.964 miliardi previsti a 5.284 miliardi, che trovano capienza nella voce di bilancio a ciò dedicata.

**PRESIDENTE.** Prima di passare all'esame degli emendamenti avverto che

gli articoli aggiuntivi Pallanti 4.01 e 4.02 e Sospiri 4.03 sono inammissibili ai sensi del comma ottavo dell'articolo 96-bis del regolamento.

Gli articoli aggiuntivi in questione, infatti, non sono strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, il quale concerne agevolazioni contributive in materia previdenziale per i datori di lavoro e la prosecuzione dell'attività della commissione di studio in materia previdenziale.

Gli articoli aggiuntivi Pallanti 4.01 e Sospiri 4.03 recano invece l'estensione dei benefici per i dipendenti pubblici ex combattenti ai trattamenti a carico della assicurazione generale ordinaria, mentre l'articolo aggiuntivo Pallanti 4.02 prevede la riapertura dei termini per il pensionamento anticipato dei lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni. Gli articoli aggiuntivi sono del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, vanno interpretate nel senso che devono trovare applicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore di ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche sui trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

4. 01.

PALLANTI, POCHETTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI MERLO, SANFILIPPO.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Le domande di pensionamento anticipato presentate successivamente all'en-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

trata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, e nei termini di vigenza dei decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di ristrutturazione aziendale, di crisi aziendale, locale o settoriale, si intendono presentate entro i termini di legge.

2. Gli assicurati il cui rapporto di lavoro è comunque cessato con le aziende che hanno utilizzato periodi di cassa integrazione guadagni, di cui al precedente comma, possono essere ammessi a fruire dei benefici previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive proroghe ed integrazioni, qualora dimostrino di aver maturato, entro i termini di vigenza dei citati decreti, i requisiti di età e di contribuzione a tal uopo previsti e non abbiano instaurato un nuovo rapporto di lavoro.

4. 02.

PALLANTI, BIRARDI, SANFILIPPO.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

L'estensione disposta dall'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, include l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della stessa legge anche al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta.

L'applicazione di cui al precedente comma opera congiuntamente anche ai fini di eventuali prestazioni pensionistiche previste per legge, regolamento o contratto di lavoro e aventi funzione integrativa o aggiuntiva del trattamento di pensione a carico del regime generale.

4. 03

SOSPURI, BAGHINO.

MARIO POCHEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pochetti.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, vorrei pregare la Presidenza di riconsiderare quella che sembra essere la decisione assunta, almeno per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Pallanti 4.01.

Ritengo infatti che quando la generalità dei gruppi concorda sulla presentazione di un emendamento ciò dovrebbe, diciamo, far legge. Il comma ottavo dell'articolo 96-bis del regolamento da lei richiamato, infatti, dice testualmente che «il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge», aggiungendo, però che «qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano». Questa norma fa ritenere che l'Assemblea sia sovrana nel decidere sull'ammissibilità di un emendamento o di un articolo aggiuntivo. Ora tenendo conto dell'orientamento espresso dai vari gruppi nella Commissione lavoro bisognerebbe ritenere che vi sia un favore unanime dei gruppi circa l'introduzione nel decreto-legge della materia trattata dall'articolo aggiuntivo in questione. Inoltre è da ritenere che sia d'accordo anche il Governo, essendovi stata in Commissione una dichiarazione in tal senso.

Se, dunque, il Presidente ritenesse di consultare al riguardo l'Assemblea, penso che l'orientamento generale dei gruppi — non voglio ipotizzare la posizione del singolo parlamentare — sarebbe quello di ritenere ammissibile l'articolo aggiuntivo.

Desidero spendere una parola anche in riferimento alla ammissibilità dell'articolo aggiuntivo per affinità di materia. Che cosa si vuole introdurre con l'articolo aggiuntivo Pallanti 4.01? Si vuole introdurre una norma che chiarisca che coloro i quali hanno goduto dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che sono dipendenti di aziende pubbliche con contratto del settore privato, possano conti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

nuare a mantenere i benefici di cui hanno goduto fino ad oggi.

Poiché il mantenimento di questo beneficio non determina un aumento degli oneri per il fondo lavoratori dipendenti, per la parte che riguarda i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria, ed è relativo più in generale alla materia della erogazione di prestazioni e delle aliquote contributive che conseguentemente devono essere pagate, ritengo che non vi sia una estraneità totale tra la materia contenuta nell'articolo aggiuntivo e quella del decreto-legge in esame.

Per tutte queste ragioni, penso che la Presidenza dovrebbe consultare almeno l'Assemblea sull'ammissibilità di questo articolo aggiuntivo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al presidente della Commissione, onorevole Giorgio Ferrari, che l'ha chiesta, voglio far rilevare che l'articolo aggiuntivo Pallanti 4.01 riproduce il testo di una proposta di legge presentata dagli onorevoli Cristofori ed altri, la n. 1353, che in Commissione non è stata abbinata al disegno di legge in discussione appunto perché concerne materia diversa. Ciò conferma quindi la decisione della Presidenza.

MARIO POCHETTI. Non mi sembra che ciò costituisca ostacolo. Io parlavo di affinità di materia.

PRESIDENTE. Non ho detto che costituisce ostacolo: ho detto che questa è una ragione che mi sembra confermi l'estraneità di questa materia!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giorgio Ferrari.

GIORGIO FERRARI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente che questa mattina il Comitato dei nove, proprio a motivo della non ammissibilità, non è entrato nel merito dell'articolo aggiuntivo in questione. Invece, si è raggiunta l'intesa secondo la quale, essendo state presentate su questa materia diverse proposte di legge su cui

concordano pressoché tutti i gruppi, qualora esse vengano assegnate alla Commissione in sede referente ne verrà chiesto il trasferimento in sede legislativa.

PRESIDENTE. Credo che con questa dichiarazione la questione possa considerarsi chiusa.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, insisto nella mia richiesta e chiedo alla Presidenza di consultare l'Assemblea circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pallanti 4.01.

PRESIDENTE. Ho già spiegato le ragioni per le quali la Presidenza ha ritenuto di considerare la materia dell'articolo aggiuntivo estranea al decreto-legge. Le chiedo, pertanto, di ritirare la sua proposta; in caso contrario, sarò costretto a confermare le decisioni già annunciate.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, mi rincresce, ma non posso ritirare la mia richiesta. Se la Presidenza non l'accoglie, ne terremo conto.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Vorrei chiedere alla Presidenza se è stato attentamente valutato il fatto che la disposizione regolamentare, cioè l'ultimo comma dell'articolo 96-bis, non parla, come ovvio, di emendamenti strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge, il che si tradurrebbe in una forte e, probabilmente costituzionalmente inammissibile, limitazione del potere di emendamento dell'Assemblea. Si può discutere a lungo, *de jure condendo*, se i decreti-legge debbano essere emendabili o inemendabili, ma allo stato essi sono emendabili e allora il concetto di «stretta attinenza» riguarda la materia e non il contenuto del decreto-legge: un emendamento può non essere strettamente attinente al contenuto di specifiche misure emanate dal Governo con il decre-

to-legge e per altro attenere alla materia, così come è tra l'altro definita dal titolo del decreto-legge.

Nel caso specifico, vorrei chiedere alla Presidenza se sia stato valutato questo aspetto: siamo qui di fronte ad articoli aggiuntivi che dal punto di vista della materia riguardano addirittura la stessa materia del decreto-legge anche se, ovviamente propongono misure ulteriori rispetto a quelle contenute nel decreto. Siamo quindi addirittura nell'ambito della medesima, dell'identica materia e la Camera può esercitare il suo diritto di modificare — in questo caso integrando — le misure che in quella materia sono proposte dal Governo. Dunque, l'ottica cui bisogna riferirsi non è quella del rapporto tra i contenuti (perché ovviamente gli emendamenti propongono contenuti diversi e aggiuntivi), ma quella della pertinenza al medesimo ambito materiale, che nel caso mi pare vi sia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bassanini, convengo con lei che l'ottavo comma dell'art. 96-bis del regolamento si riferisce alla materia; ma in questo caso non c'è dubbio che proprio la materia dell'articolo aggiuntivo non sia attinente a quella del decreto-legge. E aggiungo che il mio non è un atteggiamento di rigidità dovuto semplicemente al fatto che la Presidenza ha già annunciato una certa decisione: tale atteggiamento nasce da una riflessione che è stata fatta in precedenza e sulla conseguente convinzione che si è affermata nella Presidenza circa la inammissibilità di questi articoli aggiuntivi. Non vi è dubbio che anche l'interpretazione degli onorevoli Pochetti e Bassanini sia rispettabile; ma, tra l'altro, ritengo che accogliendola commetteremmo un errore, anche perché si costituirebbe un precedente contrastante con tutti gli altri che supportano la validità della decisione di cui sono qui portatore.

Ritengo pertanto di dover confermare la decisione della Presidenza.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della commissione identico a quello del Governo:

«È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferite agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) e b), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma primo, sostituire le parole: «30 aprile 1984» con le seguenti: «30 giugno 1984».*

1. 2.

GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Gli sgravi contributivi di cui al comma precedente non sono prorogati per le aziende che producano prevalentemente:*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

mente beni i cui prezzi all'ingrosso, secondo l'indice calcolato dall'ISTAT, abbiano avuto incrementi percentuali in misura superiore al 10 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 gennaio dello stesso anno. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica i settori merceologici nei quali sia stata superata, nel periodo predetto, la percentuale di incremento del 10 per cento, stabilendo nel contempo le modalità di assolvimento del debito d'imposta costituito dagli oneri contributivi non versati.

1. 1.

GIANNI, CAFIERO, SERAFINI, MANCA  
NICOLA, CRUCIANELLI, CASTEL-  
LINA, MAGRI.

*All'articolo 1 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:*

ART. 1-bis.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico di cui al precedente articolo 1, sono sospese, a decorrere dal 1° febbraio 1984, le riduzioni delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali.

2. Sono abrogati la lettera b) del comma 19, nonché i commi 23 e 24 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

1. 01.

GIANNI, CAFIERO, SERAFINI, MANCA  
NICOLA, CRUCIANELLI, CASTEL-  
LINA, MAGRI.

Passiamo agli interventi sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, il rappresentante del Governo ha dichiarato poco fa che il Governo intende procedere in modo rapido alla riforma organica della materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, ma questa dichiarazione, venuta dopo 18 decreti-legge di proroga (come ci rammentava, con notevole memoria in fatto di aritmetica un collega poco fa) fa un pò ridere, o quanto meno sorridere. Forse allora anche quanto dirò è un pò spreco ma, non avendo io potuto partecipare ieri alla discussione sulle linee generali, vorrei esporre le ragioni che mi muovono a chiedere che sia emendato questo decreto-legge e in particolare l'articolo 1. Non si tratta certo di emendamenti nuovi, perché sono gli stessi che continuo a ripresentare in occasione dell'esame di ogni decreto di proroga, anche se naturalmente cambiano le percentuali: oggi il tetto indicato è del 10 e non del 13 per cento perché sembra che questo sia il nuovo livello fissato dal Governo per l'inflazione; comunque, la sostanza non cambia.

La fiscalizzazione degli oneri sociali non è soltanto (come si dice invece nel disegno di legge di conversione) un doveroso atto di adeguamento della parafiscalità alle mutate esigenze di un sistema sanitario esteso dal *Welfare State* a tutti i cittadini e non più ristretto ai soli lavoratori; noi invece riteniamo che la fiscalizzazione dovrebbe, più che questo, essere soprattutto uno strumento di politica economica e sociale a carattere congiunturale — anche se qui la congiuntura dura, ahimè, da troppo tempo — utilizzabile per il conseguimento di determinati fini sociali desiderati. L'utilizzo di tale strumento, nel nostro paese, è ampiamente fallimentare: è difficile contestarlo. Se ne possono distinguere quattro principali conseguenze, o cause: assenza di chiari obiettivi sociali ed economici; incoerenza dei provvedimenti; errata modalità della copertura finanziaria; errata scelta dei beneficiari. Tutti questi dati risultano confermati nell'attuale decreto-legge, che dovremmo convertire in legge tra poco, qualora la maggioranza vi consentirà,

mentre io mi auguro che ciò non accada.

Uno dei più efficaci modi di utilizzo della fiscalizzazione (lo andiamo ripetendo da tempo) è il sostegno della politica del lavoro; anche da questo punto di vista, la fiscalizzazione è stata concepita nei testi teorici degli economisti classici; ricordo qui un'intuizione di Kaldor, che si riferiva all'utilizzazione della fiscalizzazione in funzione dell'aumento delle unità occupazionali, condizionando il godimento dei benefici a tale aumento. Nulla di ciò si è fatto in Italia, dove la teoria economica è rimasta fredda lettera morta, lontana ed astrusa rispetto a noi. All'opposto, si è invece favorita la fiscalizzazione a percentuale rispetto ad altri criteri più selettivi, oppure a cifra fissa, che tende ad abbattere i costi dei nuovi occupati, senza favorire lo straordinario, avvantaggiando settori ad alta occupazione oppure settori che tendono a recuperare concorrenzialità attraverso l'espulsione di manodopera. Insomma: se la fiscalizzazione abbatte il costo del lavoro, molti soldi sono stati spesi in direzioni errate e con modalità altrettanto errate. È mancato del tutto il possibile utilizzo della fiscalizzazione, al fine di una stessa politica dei redditi; eppure, essendo la fiscalizzazione uno strumento dotato di una certa flessibilità, proprio ad esso si sarebbe dovuto ricorrere con riferimento alla formazione dei prezzi. In Italia, più che altrove, l'elevato ammontare della fiscalizzazione avrebbe permesso manovre efficaci e dotate di potere di indirizzo assai più che non le politiche degli incentivi da un lato e delle agevolazioni fiscali dall'altro.

È stato invece assai significativo il primo atto di politica dei redditi: il taglio alla scala mobile, che noi riteniamo incostituzionale, di cui però discuteremo, ahimé, fra non molto. Un semplice grafico dell'andamento della fiscalizzazione negli ultimi anni dimostra come, da un lato, gli oneri per la fiscalizzazione sono aumentati in progressione, mentre dall'altro, la percentuale di finanziamento del servizio sanitario, da parte dei contributi a carico dei datori di lavoro, è altamente irregola-

re. In altri termini, ogni volta che si è proceduto alla proroga della fiscalizzazione non si è tenuto conto della finalità istituzionale degli oneri sociali che venivano in questo modo ridotti, ma solo delle nuove categorie da ricomprendere di volta in volta nei benefici della legge. A sua volta, l'abbattimento delle aliquote, anziché essere giustificato in qualche modo, ha trovato spiegazione nella cosiddetta regola del pollice, per la quale ogni misura è buona finché ci sono i soldi per pagarla. Così, paradossalmente, la fiscalizzazione ha ignorato i cicli ascendenti e discendenti dell'economia italiana: i vari decreti-legge — nel numero che ho ricordato — l'hanno via via estesa con la giustificazione alternativa di sostenere i profitti oppure di limitare le perdite, sempre in attesa del definitivo riordino, immancabilmente strutturale, che però non arriva mai.

Tale incoerenza dei provvedimenti, come hanno osservato alcuni esperti, ha provocato anche un'alta dose di incertezza proprio tra gli operatori economici, vanificando per questa via i pur blandi risultati che si potevano conseguire. A questo punto, il timore è che la riforma non intervenga mai e che in sostanza questa continuazione di provvedimenti di proroga adottati mediante decreto-legge trasformi quella che dovrebbe essere una misura straordinaria in una misura definitiva con carattere ormai ossificato ed immutabile! Ma il punto è anche un altro.

Il sistema italiano di fiscalizzazione è altamente incoerente anche sul versante dei beneficiari. Questo è, d'altra parte, uno dei limiti già evidenziati nell'inutilizzabilità, ai fini congiunturali, del sistema. La fiscalizzazione è infatti generalizzata ed indiscriminata, beneficia aziende disperate senza alcun criterio apparente al di là del sospetto di clientelismo. L'estensione al commercio — da ultimo con il decreto-legge n. 463 dello scorso anno — non solo ha beneficiato una categoria niente affatto in crisi (ed un settore notoriamente ipertrofico), ma ha esteso la fiscalizzazione degli oneri sociali ad altri

soggetti, che in Parlamento il ministro De Michelis aveva escluso fossero beneficiari.

Non solo quindi il *Club méditerranée*, tutti i locali per la somministrazione di bevande e le imprese di distribuzione cinematografica, ma anche altre imprese — assieme al commercio, sulla base del codice INPS corrispondente — sono state ricomprese.

Il documento che lo chiarisce è del 28 gennaio 1984 (direzione del Commercio interno — Ministero dell'industria): dopo un chiarimento del Ministero del lavoro, sono beneficiati dalla fiscalizzazione gli intermediari, gli stabilimenti balneari, le case di cura (cliniche private), tutte le scuole private, le imprese di pompe funebri, le autoscuole, gli istituti di vigilanza (Mondialpol, eccetera), le agenzie pubblicitarie, i centri di elaborazione dati.

Appare evidente come questa estensione della fiscalizzazione — del quale il legislatore è stato tenuto all'oscuro, e sul quale il ministro ha evidentemente mentito — non trovi giustificazione alcuna né nell'utilità sociale dei settori, né in presunti stati di crisi.

A meno di non capovolgere la valutazione che è il cavallo di battaglia di questo Governo, per cui non esisterebbe il catastrofismo, se noi desumiamo la vastità dei settori verso cui si estende la fiscalizzazione degli oneri sociali, possiamo certamente esprimere un giudizio di catastrofismo sullo stato di salute dell'economia italiana.

La fiscalizzazione al commercio — introdotta con il decreto-legge n. 463 — tendeva ad introdurre due novità. La prima era il finanziamento dello sgravio contributivo attraverso la messa in opera di dispositivi atti al recupero dell'evasione contributiva quale il condono previdenziale, l'elevazione di contributi specifici. La seconda era il legame tra la conferma della fiscalizzazione ed il rispetto della crescita dei prezzi entro i limiti dell'inflazione programmata.

Entrambe queste novità sono state vanificate dal testo stesso della legge, che ne ha contraddetto il senso. Infatti, da un

lato l'onere per il 1984 e per il 1985 non ha una copertura finanziaria, dall'altro il vincolo della politica dei redditi è stato ignorato e benché i redditi dei commercianti — calcolati tra l'altro su un indice vistosamente falsato dalla commissione del Ministero dell'industria — siano cresciuti in misura superiore al 13 per cento, è stato riconfermato lo sgravio a loro favore.

Gli esiti della vicenda sono così sintetizzabili. In primo luogo, il vincolo della politica dei redditi può funzionare solo nell'interrelazione delle varie fasi di creazione dei prezzi, individuando la misura dei margini rispettivi delle varie figure economiche. In secondo luogo, dall'indagine della commissione nominata dal ministro dell'industria è emerso come il costo del lavoro nel settore del commercio incida nella misura del 4,9 per cento. In terzo luogo, una riforma organica della fiscalizzazione non può procedere su altri binari rispetto a quella per il commercio. Da questo deriva la necessità di una sospensione della fiscalizzazione al commercio per tre motivi: l'esigenza di ricomprendere anche questo spezzone nella fiscalizzazione nel suo complesso; l'aver il commercio superato il limite del 13 per cento sia per quanto riguarda il reddito, sia per quanto riguarda i prezzi al consumo — ed in tal senso va nuovamente istruito il lavoro della commissione tecnica, ricomprendendo nell'indice utilizzato dalla direzione generale del commercio interno anche i prezzi dei beni o servizi venduti dai settori delle case di cura, delle scuole private eccetera, cioè di tutti i beneficiari della fiscalizzazione stessa; l'assenza di copertura finanziaria. Questi sono i motivi che ci spingono a presentare il nostro emendamento ed il nostro articolo aggiuntivo: da un lato proponiamo la sospensione del procedimento di fiscalizzazione, dall'altro prevediamo che, in caso di superamento del limite dei prezzi rispetto al tasso di inflazione, sul quale si è orientato il decreto sul costo del lavoro, ci sia una restituzione, tramite il debito di imposta, da parte dei beneficiari i quali hanno goduto della fiscalizzazione degli

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

oneri sociali, ma non hanno mantenuto le loro promesse dal punto di vista del contenimento del costo della vita. Ciò, ripeto, è tecnicamente possibile tramite il debito di imposta e quindi dal punto di vista fiscale questa è una eventualità concreta.

Vorrei ricordare ai colleghi che una buona volta dovremo cominciare questo discorso sulla riforma della fiscalizzazione. Per parte mia, mi limito a ribadire sinteticamente quali possono essere i punti sui quali ci muoveremo qualora effettivamente il Governo si decidesse — e le forze della maggioranza con esso — ad affrontare seriamente la discussione e non invece ad emanare decreti d'autorità che riproducono una situazione di privilegio sociale sempre più allargata.

I criteri possono essere i seguenti: il vincolo della fiscalizzazione a politiche congiunturali per il contenimento della inflazione ed il sostegno all'occupazione; una selettività dei beneficiari come strumento flessibile, ma che sia effettivo; una copertura finanziaria attraverso l'aumento dei contributi diretti di alcune categorie; l'eliminazione di un pacchetto di agevolazioni fiscali; il ripristino degli oneri sociali per alcuni settori; l'eliminazione della fiscalizzazione del 2,54 per cento aggiuntiva per il Mezzogiorno e del 90 per cento delle convenzioni in campo sanitario, con il recupero dell'evasione; l'abbassamento moderato ma costante delle porzioni di aliquote fiscalizzate al fine di moderare l'incidenza complessiva sulla finanza pubblica nel periodo transitorio.

Infatti, per concludere con riferimento all'ultimo punto che ho ricordato, se è comprensibile una fase transitoria nella quale vi sia ancora — anche se limitato — il finanziamento in *deficit*, esso non dovrà oltrepassare il 1985 e non potrà comportare la spesa di trentamila miliardi di qui al 1986.

Ecco le ragioni che ci spingono a ripresentare di nuovo i nostri emendamenti per ribadire una linea possibile da seguire sul terreno della fiscalizzazione; questi emendamenti possono anticipare linee di una possibile riforma anche se interven-

gono semplicemente su un decreto di proroga, comunque costituendo un esempio di un modo di procedere e di muoversi completamente differente dalla logica, per altro truffaldina, che il Governo ha seguito facendo alcune promesse in Parlamento e non mantenendole assolutamente nei suoi atti concreti.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi, riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1982, n. 267.

2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1984 con le seguenti: 30 giugno 1984.*

2. 1.

GOVERNO

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 1984 con le seguenti: 30 giugno 1984.*

2. 2.

GOVERNO

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto stesso è del seguente tenore:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

«Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984».

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: 1° marzo 1984 con le seguenti: 30 aprile 1984.*

3. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984.

2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni od enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, alla fine del secondo e del decimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante cessione dei predetti crediti, certi ed esigibili, che siano maturati entro il secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

2. Tali cessioni *pro solvendo* sono efficaci senza necessità di accettazione da parte dell'amministrazione ed ente ceduto, non costituiscono novazione dell'obbligazione contributiva, non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

3. Sulle cessioni operate sono dovuti dai datori di lavoro gli interessi di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dal termine previsto nel comma 1 per la regolarizzazione a quello di effettivo realizzo del credito ceduto.

4. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti di cui ai commi precedenti al Ministero del tesoro, a congruaggio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. In tal caso, per il periodo successivo al trasferimento, non sono dovuti dai datori di lavoro gli interessi di cui al comma precedente.

4. 1.

PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI,  
SANFILIPPO.

*Al comma 1, sostituire le parole: crediti maturati entro il 29 febbraio 1984 con le seguenti: crediti maturati entro il 30 novembre 1983.*

4. 2.

FERRARI GIORGIO.

*Al comma 1, sostituire le parole: rispet-*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

tivamente al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 25 febbraio 1984 con le seguenti: rispettivamente al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984.

4. 4.

GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La procedura di cui al precedente comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, numero 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. 5.

LA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-bis. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983 di cui ai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 2 e quello del 31 luglio 1984 di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti rispettivamente al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente na-

zionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

4. 3.

GOVERNO.

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Pallanti 4.01 e 4.02 e Sospiri 4.03 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, con questo articolo si introduce un criterio che rende possibile alle aziende che vantano crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche di poter adire al condono cedendo i propri crediti all'INPS. Il concetto in sè è sostanzialmente giusto poichè riteniamo che sia sbagliato punire aziende che vorrebbero avere una posizione regolare nei confronti degli istituti previdenziali, pur essendo limitate dal fatto che, vantando crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche, questi stessi crediti — non pagati — impediscono all'azienda stessa di trovarsi in regola. Pertanto riteniamo corretto che si stabilisca la possibilità di poter in qualche modo girare questo credito all'INPS o ad altri istituti previdenziali in quanto derivante da pagamenti che un ente pubblico o lo Stato avrebbe dovuto fare alla singola azienda.

A noi sembra che la norma, così come è formulata, pur volendo cogliere questo aspetto di fondo, abbia bisogno di un perfezionamento dal punto di vista tecnico. La prima questione che ci sembra essenziale (ed è tale il senso del nostro emendamento) è quella di stabilire che i crediti che le aziende possono vantare siano certi ed esigibili, cioè non contestabili.

Il secondo punto è che, avendo l'azienda girato il credito in pagamento all'istituto previdenziale, quest'ultimo deve trasferirlo alla fonte primaria, che in questo caso è il Tesoro. Ammesso che un ente pubblico, un'amministrazione pubblica

(un comune, una unità sanitaria locale) non abbia potuto pagare per mancanza di liquidità, non deve darsi il caso che, potendo l'azienda girare il credito, tutta la partita finisca in modo tale che l'ente previdenziale, divenendo il destinatario del credito, debba vedersela da solo. È questo il punto che a noi sembra necessario correggere. Noi consideriamo sbagliato addossare alla previdenza sociale — perché è qui, in sostanza, che si va a finire, anche se gli enti possono essere diversi — la gestione di tutti questi crediti, trasferiti in pagamento dalle aziende per le rate del condono. Riteniamo che non debba essere la previdenza sociale a dover seguire tutto l'iter necessario per rientrare in possesso, da una unità sanitaria locale o da un comune, di una certa somma. A noi sembra che in questo modo — se la norma restasse inalterata — si scaricherebbe sull'INPS un'incombenza che non gli compete, anche perché è già penalizzato dal fatto di non ricevere denaro liquido. Non crediamo che esso debba, per giunta, preoccuparsi di entrare in possesso di tale credito. Pensiamo, pertanto, che si debba espressamente prevedere che l'istituto della previdenza sociale possa girare tale credito al Tesoro, rispetto all'esposizione finanziaria che essa ha nei confronti del Tesoro stesso.

Il nostro emendamento tende, quindi, a circoscrivere la cessione dei crediti ad un ambito ben preciso, affinché non sorgano contestazioni sul *quantum*, per cui il credito deve essere certo ed esigibile; ma tende anche a prevedere la facoltà, per l'istituto che riceve il credito in pagamento, di restituirlo al legittimo destinatario, che in questo caso è il Ministero del tesoro.

Io trovo strano che una norma che nasce con la filosofia di non considerare inadempienti aziende che vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione finisca, in definitiva, per affrancare le aziende stesse dal debito e per caricare tutti gli oneri sull'INPS (dico l'INPS, anche se la norma è impersonale, poiché è forse l'unico ente che ha un'esposizione debitoria nei confronti del Tesoro).

Ci permettiamo quindi di insistere su questo emendamento, augurandoci un ripensamento del Governo e quindi un accoglimento delle nostre proposte, pur essendo noi disponibili a modificarne taluni aspetti — se necessario — purché il concetto espresso sia accolto nella sua sostanza.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Giorgio Ferrari. Ne ha facoltà.

**GIORGIO FERRARI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già dissi ieri l'articolo 4 introduce una norma nuova nella nostra legislazione, che prevede la possibilità di compensare crediti e debiti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici. Non c'è dubbio — come abbiamo visto stamane anche in sede di Comitato dei nove — che essendo questa una materia nuova e non avendo alle spalle una normativa di carattere generale, la norma pur volendo essere di carattere speciale, apre una serie di interrogativi, alcuni dei quali sono stati risolti dal Comitato dei nove questa mattina, mentre altri restano indefiniti, anche in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Io non entro nel merito di quanto è stato già detto dall'onorevole Pallanti. Prendo la parola unicamente per giustificare il motivo per cui, anche dopo il Comitato dei nove, anche dopo gli emendamenti presentati dal Governo, io abbia ritenuto di non ritirare il mio emendamento 4.2, che riguarda l'ultima data di cui al primo comma dell'articolo 4.

Che cosa è avvenuto? Quando quest'Assemblea è stata chiamata a convertire in legge il decreto-legge n. 463, fu proposta da alcuni parlamentari questa normativa. Successivamente, quegli emendamenti furono ritirati, a seguito della presentazione di un ordine del giorno, accettato dal Governo, che prevedeva, limitatamente ad alcuni creditori soprattutto di forniture di materiale sanitario, la possibilità di fare questo tipo di compensazione tra crediti e debiti, a questo provvedendo con una norma amministrativa in relazione ai crediti

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

che queste aziende avevano nei confronti dello Stato alla data del 30 novembre 1983. E sottolineo questa data, che non è casuale.

Evidentemente, avendo voluto sottolineare che la data era sempre quella del 30 novembre 1983 (il riferimento, cioè, era sempre ai crediti maturati entro il 30 novembre 1983), non si è voluto dar luogo ad una disparità tra coloro che pagavano per cassa o pagavano in modo rateizzato, ma con l'onere degli interessi, e coloro che, invece, compensavano con crediti vantati nei confronti dello Stato.

Aver spostato questa data nel testo originario del decreto-legge al 29 febbraio e proporre oggi, da parte del Governo, addirittura di spostarla al 30 aprile mi sembra equivalga a fare un condono del condono. A coloro che si trovavano in questa situazione diamo una possibilità di provvedere oggi ad una regolarizzazione, pur con quattro mesi di ritardo, pur con la compensazione, e diamo questa possibilità in funzione di un credito che può essere maturato anche dopo il 30 novembre, creando quindi una evidente situazione di disparità.

Io credo che non sia privo di valore il fatto che dal 30 novembre ad oggi siano avvenuti dei fatti importanti negli atti generativi di potenziali crediti, perché, avendo esteso questa possibilità a tutti i soggetti creditori (non soltanto ai creditori di forniture) nei confronti di enti o amministrazioni statali, rientrano in questa previsione anche tutti i creditori di imposta, di qualsiasi natura e specie. E non è irrilevante che sia passato il 31 dicembre, che rappresenta la data di chiusura dei bilanci, perché soprattutto le società aventi personalità giuridica potrebbero aver già presentato la dichiarazione dei redditi e potrebbero, quindi, aver generato un credito di imposta, e poi soprattutto perché è avvenuta la presentazione della tredicesima dichiarazione IVA, che genera un credito di imposta. Lo ha generato ieri, in quanto proprio ieri è scaduto questo termine.

Io ritengo, allora, che, proprio per una questione morale, al fine di ripristinare

una situazione di parità per coloro che hanno pagato per cassa o, comunque, per coloro che si sono assunti un onere pagando in modo rateizzato, mi pare che anche i crediti nei confronti dello Stato dovrebbero essere rapportati alla stessa data, parlando quindi non di crediti maturati entro il 30 aprile 1984, ma di crediti maturati entro il 30 novembre 1983.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

**MARTE FERRARI.** Brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, vorrei osservare che questo articolo 4, come del resto è stato già rilevato, introduce certamente una novità rispetto ai rapporti che l'istituto di previdenza ha con le aziende e tende anche a rendere più concreta la possibilità — così si afferma — di risolvere certi problemi di carattere finanziario che le aziende hanno a causa della lentezza con cui le diverse amministrazioni pubbliche fanno fronte a determinati obblighi.

Pur essendo in linea generale concorde su questa proposta, che tende giustamente a considerare a carico dello Stato certi problemi e certe difficoltà, non ponendoli a carico delle imprese, devo però rilevare che ancora una volta approviamo provvedimenti che certamente non agevolano l'Istituto della previdenza sociale, né dal punto di vista amministrativo, né dal punto di vista finanziario.

Si tratta di problemi che il Parlamento ed il Governo non possono non considerare, proprio per evitare che si determini un malcontento in relazione al fatto che il Tesoro deve corrispondere anticipazioni di cassa perché certe amministrazioni non sono in grado di versare quanto le aziende hanno ceduto all'INPS.

C'è quindi un ulteriore aggravamento di una complicazione amministrativa. Anche qui bisogna risolvere alcuni problemi e mi auguro che l'onorevole sottosegretario Borruso possa puntualizzare che questi crediti debbono essere determinati e definiti in modo preciso tramite una cer-

tificazione dell'azienda o delle amministrazioni dello Stato, le quali debbono dar conto all'INPS di questo loro credito per conto delle imprese. Spesso i tempi di questa definizione sono molto lunghi, anche rispetto a quelli medi delle procedure amministrative.

Va ricordato che, dopo una sollecitazione ed eventualmente, una visita ispettiva, può essere concesso un'ulteriore termine, di 30 o di 60 giorni, da parte degli organi ispettivi dell'ispettorato del lavoro o dell'istituto. Occorre perciò realizzare un diverso rapporto tra quest'ultimo e le amministrazioni dello Stato, affinché si possa evitare il ricorso ad azioni giudiziarie a danno dell'impresa. In altre parole, se non viene rispettato il termine prescritto dopo la visita ispettiva, per l'azienda inizia una procedura che non si esaurisce se non quando si sia determinata l'entità delle somme dovute.

Ho fatto questa riflessione per comprendere le difficoltà che indubbiamente incontrerà l'INPS nel realizzare questa parte dei suoi diritti.

Un'altra questione da chiarire riguarda gli interessi che l'istituto percepisce di diritto da parte delle imprese che ritardano i pagamenti (e mi riferisco sia alle sanzioni civili, sia alle contribuzioni).

Anche per questa contribuzione aggiuntiva, che è a tutela del patrimonio dell'Istituto in questa nuova versione dei rapporti, viene mantenuto questo diritto aggiuntivo dell'INPS o, invece, andiamo ad introdurre un elemento diverso, che, sì, è a garanzia del mancato pagamento di contributi, ma che è commisurato all'interesse legale e non all'interesse previsto dal consiglio di amministrazione, che tiene conto del tasso praticato dalle banche.

Chiedo una risposta anche su questo punto, proprio per evitare un danno all'istituto che è costantemente messo sotto accusa per non avere entrate adeguate. In realtà una parte delle entrate glielne fornisce il Parlamento. Una carenza delle stesse non è, dunque, da addebitare a responsabilità dell'istituto o del consiglio di amministrazione. Certo esistono anche le

imprese che non versano i contributi dovuti, che falliscono, e così via; in ogni caso, si tratta di ragioni non imputabili al consiglio di amministrazione dell'INPS.

Anche da questo punto di vista, dunque, ritengo che si debbano dare alcuni chiarimenti, proprio per evitare che nel prosieguo del nostro lavoro nascano incertezze da parte di chi deve dare o di chi deve avere, e soprattutto perché non derivino danni ai lavoratori, che sono poi coloro ai quali sono riferiti questi diritti previdenziali.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 5 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.694 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire la cifra: 3.964 con la seguente: 5.284.*

5. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge avverto che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sui vari emendamenti presentati.

**GIORGIO FERRARI.** *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, desidero segnalare che avremmo raggiunto un'in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

tesa con il gruppo comunista, nel senso che verrebbe ritirato l'emendamento Pallanti 4.1 previa presentazione, da parte della Commissione, di un emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ferrari, formalizzi questa proposta.

Onorevole relatore?

**LUIGI ARISIO, Relatore.** Signor Presidente, la Commissione è favorevole all'emendamento del Governo 1.2 e contraria agli emendamenti Gianni 1.1 e nonché all'articolo aggiuntivo Gianni 1.01. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, 3.1 e 4.4 del Governo. Ricordo che l'onorevole Pallanti, come ha annunciato l'onorevole Giorgio Ferrari, ha dichiarato che ritirerà il suo emendamento 4.1. La Commissione è inoltre contraria all'emendamento Giorgio Ferrari 4.2 e favorevole all'emendamento del Governo 4.3. Gli articoli aggiuntivi Pallanti 4.01 e 4.02 e Sospiri 4.03 sono stati dichiarati inammissibili. Infine, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo 5.1 e raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 4.5 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo è contrario all'emendamento Gianni 1.1, in quanto non ritiene che sia opportuno ancorare il beneficio della fiscalizzazione all'andamento dei prezzi all'ingrosso, posto che un tale meccanismo non potrebbe tener conto delle variazioni dei costi delle materie prime, che sono incontrollabili, qualora per l'approvvigionamento si ricorra al mercato internazionale. Il Governo è altresì contrario all'articolo aggiuntivo Gianni 1.01, relativo alla sospensione delle agevolazioni contributive nel settore del commercio, atteso che dette agevolazioni rientrano nel quadro dei provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento del tasso di inflazione nei limiti programmati. Per le stesse ragioni, va espresso parere contra-

rio allo sgravio degli oneri sociali esteso alla generalizzazione delle imprese commerciali, di cui al decreto-legge n. 463 del 1983. Si fa altresì presente che, per le imprese commerciali, il mantenimento dello sgravio di cui al citato decreto deriva dalla circostanza che i prezzi dei prodotti commercializzati nell'anno 1983 non hanno superato il tasso di inflazione programmato.

Il Governo, infine, è favorevole all'emendamento della Commissione 4.5.

Per quanto concerne l'emendamento Pallanti 4.1, di cui è stato annunciato il ritiro, credo che il Governo debba una risposta, perché non si crei un'area di confusione nella interpretazione, che rischierebbe di rendere poco agevoli i nostri lavori. Parto da questa osservazione: la Camera aveva approvato un ordine del giorno che considerava un'unica fattispecie, quella per cui le aziende operanti nel settore sociosanitario potessero regolarizzare la loro posizione rispetto all'INPS attraverso la cessione di propri crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato. Tale ordine del giorno recava la firma dei colleghi Ricciuti, Vincenzo Mancini, Fiori e Corsi. Il Governo ha, in primo luogo, ritenuto che potesse sembrare un trattamento di favore concedere soltanto ad alcune aziende la possibilità di effettuare la cessione dei propri crediti: ha così allargato l'ambito di applicazione della norma a tutti coloro che vantano un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'emendamento Pallanti 4.1 tende, poi, ad allargare ulteriormente il campo di applicazione. Perché, invece, il testo formulato dal Governo è in questo senso più restrittivo, facendo riferimento solo alle pubbliche amministrazioni? Perché vi è una compensazione diciamo così esterna, cioè tra imprenditori ed ente previdenziale, ed una compensazione interna, cioè tra ente previdenziale ed amministrazione pubblica. Questa sistemazione è coerente con la fattispecie esaminata, ed è per questo che il Governo ha ritenuto di far riferimento solo alle pubbliche amministrazioni.

In secondo luogo, se si fosse usata la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

formulazione contenuta nell'ordine del giorno, in base alla quale erano ammissibili a compensazione solo i crediti certi, liquidi ed esigibili, tenuto conto che tali sono da considerarsi soltanto quelli per cui esiste mandato di pagamento, sarebbero stati pochissimi coloro che avrebbero potuto usufruire delle possibilità di compensazione; e d'altra parte si sarebbe trattato di un sollievo assai limitato nel tempo. Ecco perché nel testo del Governo si fa riferimento, ovviamente con una dizione più generica, ai «crediti maturati». In tal modo, l'onere della prova in relazione alle caratteristiche dei crediti per cui si chiede la compensazione ricade sui datori di lavoro che invocano la compensazione stessa. Questa per evitare che l'INPS diventi strumento di finanziamento, nel senso che poi dovrebbe dar luogo all'accertamento dei crediti che i singoli datori di lavoro vantano nei confronti dello Stato.

Per quanto riguarda la compensazione interna, il Governo non ha nessuna difficoltà ad applicare alla norma prevista nel testo del decreto il richiamo alla legge n. 370 del 1974, che si riferisce tra l'altro alla convenzione tra INPS e Ministero delle poste.

**PRESIDENTE.** Poiché è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti che sono stati testé esaminati, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico. Sospendo pertanto la seduta fino alle 18,10.

**La seduta, sospesa alle 17,45,  
è ripresa alle 18,10.**

**Trasmissioni  
di documenti ministeriali.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il ministro della marina mercantile, con lettera in data 25 febbraio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile

1980, n. 122 e dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 599, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi 2 aprile 1980, n. 122, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599 e 14 agosto 1982, n. 600, concernenti provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali, riferita al primo semestre 1983 (doc. LXI, n. 19).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro della difesa, con lettera in data 3 marzo 1984, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 31 gennaio 1984 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione ed ammodernamento dei mezzi navali della marina militare;

copia del verbale della riunione del 7 febbraio 1984 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Come preannunziato, la commissione ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio di anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

4. 6.

LA COMMISSIONE

Qual è il parere del Governo?

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

*Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, se la Camera è d'accordo che per quanto riguarda i crediti che possono essere ceduti non si adotta la dizione di «crediti certi, liquidi ed esigibili», ma si adotta la dizione, così come è previsto nel provvedimento, di «crediti maturati», il rischio del trasferimento allo Stato di questi crediti, il cui onere della prova nella prima fase è lasciata al datore di lavoro, potrebbe rendere più rigida la manovra e soprattutto potrebbe non far raggiungere l'obiettivo che i presentatori dell'emendamento vorrebbero perseguire.

Per quanto riguarda l'INPS, vi potrebbe essere l'ipotesi della buona fede e, nel momento del trasferimento, il credito potrebbe diventare consolidato con tutti i rischi conseguenti. Per questo prego i presentatori dell'emendamento di riflettere sull'esito che esso potrebbe avere nella procedura.

Per queste considerazioni il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

#### Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	422
Votanti .....	271
Astenuti .....	151
Maggioranza .....	136
Voti favorevoli .....	255
Voti contrari .....	16

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante

procedimento elettronico, sull'emendamento Gianni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	418
Maggioranza .....	210
Voti favorevoli .....	171
Voti contrari .....	247

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gianni 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	411
Votanti .....	262
Astenuti .....	149
Maggioranza .....	132
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	237

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	422
Votanti .....	421
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	211
Voti favorevoli .....	376
Voti contrari .....	45

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

procedimento elettronico, sull'emendamento 2.2. del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	417
Votanti .....	264
Astenuti .....	153
Maggioranza .....	133
Voti favorevoli .....	242
Voti contrari .....	22

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	420
Votanti .....	267
Astenuti .....	153
Maggioranza .....	134
Voti favorevoli .....	236
Voti contrari .....	31

*(La Camera approva).*

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Pallanti 4.1.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alle successive votazioni.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento 4.4. del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	428
Maggioranza .....	215
Voti favorevoli .....	398
Voti contrari .....	30

*(La Camera approva).*

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevole Giorgio Ferrari, mantiene il suo emendamento 4.2?

GIORGIO FERRARI. Signor Presidente, per la verità questo emendamento avrebbe dovuto essere votato come subemendamento all'emendamento 4.4. del Governo. Poiché così non è stato fatto, e dal momento che è già stato fissato il termine del 30 aprile 1984, non posso che ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ferrari.

#### **Votazioni segrete.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	432
Votanti .....	431
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	216
Voti favorevoli .....	398
Voti contrari .....	33

*(La Camera approva).*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.6 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	430
Maggioranza .....	216
Voti favorevoli .....	370
Voti contrari .....	60

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	421
Votanti .....	265
Astenuti .....	156
Maggioranza .....	133
Voti favorevoli .....	237
Voti contrari .....	28

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.1. del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	435
Votanti .....	275
Astenuti .....	160
Maggioranza .....	138
Voti favorevoli .....	245
Voti contrari .....	30

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Giuseppe  
 Amalfitano Domenico  
 Amato Giuliano  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Anselmi Tina  
 Arisio Luigi  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano  
  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Adolfo  
 Becchetti Italo  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Boetti Villanis Audifredi  
 Bogi Giorgio  
 Bonalumi Gilberto  
 Bonetti Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bosco Bruno  
 Botta Giuseppe  
 Bozzi Aldo  
 Bressani Piergiorgio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Bubbico Mauro

Cabras Paolo

Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco

Cafiero Luca

Caldoro Antonio

Capria Nicola

Carelli Rodolfo

Carlotto Natale

Carpino Antonio

Carrus Nino

Casalnuovo Mario

Casati Francesco

Casini Carlo

Castagnetti Guglielmo

Castellina Luciana

Cattanei Francesco

Cavigliasso Paola

Cazora Benito

Ciaffi Adriano

Ciccardini Bartolo

Cifarelli Michele

Ciocia Graziano

Citaristi Severino

Colombo Emilio

Coloni Sergio

Colucci Francesco

Colzi Ottaviano

Comis Alfredo

Contu Felice

Corder Marino

Corsi Umberto

Corti Bruno

Corvisieri Silverio

Costa Raffaele

Costi Silvano

Cresco Angelo

Cristofori Adolfo

Crucianelli Famiano

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe

D'Aquisto Mario

Del Donno Olindo

Dell'Andro Renato

Dell'Unto Paris

Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco

De Rose Emilio

Di Bartolomei Mario

Di Donato Giulio

Diglio Pasquale

Di Re Carlo

Dujany Cesare Amato

Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe

Falcier Luciano

Faraguti Luciano

Ferrari Bruno

Ferrari Giorgio

Ferrari Marte

Ferrari Silvestro

Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo

Fincato Grigoletto Laura

Fini Gianfranco

Fioret Mario

Forlani Arnaldo

Formica Rino

Forte Francesco

Fortuna Loris

Foti Luigi

Franchi Roberto

Fusaro Carlo

Galloni Giovanni

Gargani Giuseppe

Gaspari Remo

Ghinami Alessandro

Gianni Alfonso

Gioia Luigi

Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano

Grippa Ugo

Ianniello Mauro

Intini Ugo

Labriola Silvano

La Ganga Giuseppe

Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo

Lega Silvio

Lenoci Claudio

Ligato Lodovico

Lobianco Arcangelo

Lodigiani Oreste

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco Pietro

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manca Nicola  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Matarrese Antonio  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Meleleo Salvatore  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piro Francesco  
Poggiolini Danilo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio

Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Pujia Carmelo

Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronchi Edoardo  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sanese Nicola  
Sanguineti Mauro Angelo  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarli Eugenio  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scarlato Guglielmo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinesio Giuseppe  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spini Valdo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Tiraboschi Angelo  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Tremaglia Pierantonio Mirko

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visentini Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Malgari  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco

Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Ferri Franco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento 1.2  
del Governo:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Malgari  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bohicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi

Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento 1.01  
dell'on. Gianni:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Margari  
Antonellis Silvio

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe

Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivonne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Si è astenuto sull'emendamento 2.1 del  
Governo:*

Dal Castello Mario

*Si sono astenuti sull'emendamento 2.2  
del Governo:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Margari  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Cherchi Salvatore  
Ciopardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lops Pasquale

Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa

Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zannini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento 3.1  
del Governo:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Margari  
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Brina Alfio

Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda

Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbe Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Si è astenuto sull'emendamento 4.5 della  
Commissione:*

Ianniello Mauro

*Si sono astenuti sull'emendamento 4.3  
del Governo:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Amadei Ferretti Margari  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Cèci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzo Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Pichetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe

Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Bonfiglio Angelo  
Codrignani Giancarla  
Fiorino Filippo  
Franchi Franco  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gullotti Antonino  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Manca Enrico  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubino Raffaello  
Salerno Gabriele  
Senaldi Carlo  
Silvestri Giuliano

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà pertanto direttamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo adesso alla votazione finale dei disegni di legge oggi esaminati.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

**Votazione segreta  
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1169.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato» (1169):

Presenti .....	434
Votanti .....	280
Astenuti .....	154
Maggioranza .....	141
Voti favorevoli .....	248
Voti contrari .....	32

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1170.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, con modificazioni, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali» (1170).

Presenti .....	431
Votanti .....	252
Astenuti .....	179
Maggioranza .....	127
Voti favorevoli .....	223
Voti contrari .....	29

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto assorbito il disegno di legge n. 1117.

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Giuseppe  
 Amalfitano Domenico  
 Amato Giuliano  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Anselmi Tina  
 Arisio Luigi  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Becchetti Italo  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Boetti Villanis Audifredi  
 Bogi Giorgio  
 Bonalumi Gilberto  
 Bonetti Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bosco Bruno  
 Botta Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bubbico Mauro

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Caldoro Antonio  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Guglielmo  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Citaristi Severino  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Contu Felice  
Corder Marino  
Corsi Umberto  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Diglio Pasquale  
Di Re Carlo  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe  
Falcier Luciano  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Forlani Arnaldo  
Formica Rino  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni  
Gargani Giuseppe  
Gaspari Remo  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Grippo Ugo

Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorté Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Ligato Lodovico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Lobianco Arcangelo  
Lodigiani Oreste  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammì Oscar  
Manca Nicola  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Matarrese Antonio  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Meleleo Salvatore  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo

Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piro Francesco  
Poggiolini Danilo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Pujia Carmelo

Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronchi Edoardo  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni  
Sanese Nicola  
Sanguineti Mauro Angelo  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarli Eugenio  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scarlatò Guglielmo  
Seppia Mauro

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinesio Giuseppe  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Tiraboschi Angelo  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Tremaglia Pierantonio Mirko

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Visentini Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Margari  
Antonellis Silvio

Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe  
Danini Ferruccio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Dardini Sergio  
Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido  
Iovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio

Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pernice Giuseppe  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe

Violante Luciano

Virgili Biagio

Zanini Paolo

Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sul disegno di legge:  
«Conversione in legge con modificazioni  
del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4,  
concernente proroga della fiscalizzazione  
degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e  
norme transitorie in materia di regolariz-  
zazione delle posizioni contributive previ-  
denziali (1170)»:*

Agostinacchio Paolo

Alasia Giovanni

Alborghetti Guido

Alinovi Abdon

Aloi Fortunato

Alpini Renato

Amadei Ferretti Margari

Antonellis Silvio

Antoni Varese

Badesi Polverini Licia

Baghino Francesco Giulio

Bracetti Arnaldo

Barbato Andrea

Barbera Augusto

Barzanti Nedo

Bassanini Franco

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernardi Antonio

Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo

Birardi Mario

Bocchi Fausto

Bochicchio Schelotto Giovanna

Boetti Villanis Audifredi

Boncompagni Livio

Bonetti Mattinzoli Piera

Borghini Gianfranco

Boselli Anna detta Milvia

Bosi Maramotti Giovanna

Bottari Angela Maria

Brina Alfio

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Calonaci Vasco

Calvanese Flora

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele

Castagnola Luigi

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciancio Antonio

Ciofi degli Atti Paolo

Cocco Maria

Colombini Marroni Leda

Columba Mario

Cominato Lucia

Conte Antonio

Conti Pietro

Crippa Giuseppe

Danini Ferruccio

Dardini Sergio

Del Donno Olindo

Dignani Grimaldi Vanda

Fabbri Orlando

Fagni Edda

Fantò Vincenzo

Filippini Gobbi Giovanna

Fini Gianfranco

Fittante Costantino

Fracchia Bruno

Francese Angela

Gabbuggiani Elio

Gasparotto Isaia

Gatti Giuseppe

Gelli Bianca

Geremicca Andrea

Giadresco Giovanni

Giovagnoli Sposetti Angela

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Miceli Vito  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio

Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pellegatta Giovanni  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Soave Sergio  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
 Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
 Bonfiglio Angelo  
 Codrignani Giancarla  
 Fiorino Filippo  
 Franchi Franco  
 Garavaglia Maria Pia  
 Garocchio Alberto  
 Gullotti Antonino  
 Lattanzio Vito  
 Leccisi Pino  
 Manca Enrico  
 Rossi di Montelera Luigi  
 Rubino Raffaello  
 Salerno Gabriele  
 Senaldi Carlo  
 Silvestri Giuliano

**Assegnazione di progetti di legge  
 a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*II Commissione (Interni):*

S. 142 — Senatore PAVAN ed altri: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali» (*approvato dal Senato*) (1289) (*con parere della I, della V e della XIII Commissione*);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le pro-

poste di legge d'iniziativa del deputato Falcier ed altri: «Stato giuridico degli amministratori locali» (529) e Colucci ed altri: «Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici» (845), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1289.

Sempre per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono rimesse alla competenza primaria della stessa II Commissione (Interni), e trasferite in sede legislativa, le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Alberini: «Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali» (166) (*con parere favorevole della I e della V Commissione*). Corsi ed altri: «Norme per il collocamento in aspettativa degli amministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali» (612) (*con parere della I, della V, della XI, della XII e della XIV Commissione*) e Vernola: «Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del comitato di gestione di unità sanitaria locale; modifiche alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali» (884) (*con parere della I, della V, della XII e della XIII Commissione*), attualmente assegnate alla I Commissione in sede referente, vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1289.

*IV Commissione (Giustizia):*

«Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti» (1232) (*con parere della I e della II Commissione*).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Testa ed altri: «Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione» (1161) e Rauti ed altri: «Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione» (1164), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1232.

S. 259 — «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1319) (*con parere della I e della II Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macis ed altri: «Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore» (805), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1319.

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

S. 291 — «Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della finanza» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1291) (*con parere della I e della VII Commissione*).

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, poco fa, nella distrazione generale, la Camera ha manifestato il proprio consenso unanimitico all'assegnazione in sede legislativa di un provvedimento approvato recentemente con un vero e proprio *blitz* al Senato che, al di là della aridità del numero apposto sul documento materiale, di fatto triplica il finanziamento pubblico dei partiti. Con questo provvedimento approvato all'unanimità al Senato ed ora assegnato in Commissione in sede legislativa alla Camera si pagheranno tutti i funzionari di partito delle USL, degli enti locali, delle municipalizzate e dei consorzi. Nessuno si è accorto di quanto è avvenuto e non sarà l'Assemblea a discutere — ripeto — della triplicazione di fatto del finanziamento pubblico dei partiti. Si tratta di un'operazione per la quale è previsto uno stanziamento di 350-400 miliardi che andranno a sanare i bilanci sfasciati dei partiti che finora hanno dovuto sbarcarsi l'onere di questi funzionari che attraverso gli enti locali, le USL, i consorzi e le municipalizzazioni controllano tutto.

Il Senato aveva approvato in quattro e quattr'otto, senza discussione e nel silenzio della stampa questo provvedimento ed ora si è operato un secondo *blitz* inserendo nel mucchio dei provvedimenti da assegnare in Commissione in sede legislativa questo progetto di legge ed approvando tale assegnazione con una volontà unanime; di DC, PCI e Governo in primo luogo, ma anche di tutti i partiti, tranne quelli che come noi hanno compiuto la scelta di non occupare posti di potere o di sottopotere, dalla RAI-TV agli enti locali.

Avete scelto di compiere questa operazione nel chiuso di una Commissione in sede legislativa. Sarà lì che avverrà quella che noi abbiamo annunziato...

PRESIDENTE. Onorevole Giovanni Negri, lei può opporsi all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 1291 e non parlare su un'assegnazione già avvenuta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

GIOVANNI NEGRI. Certo, la metodologia e la prassi sono di fatto quelle di non informare l'Assemblea, per quel residuo di autonomia che ogni deputato potrebbe avere, sulla reale materia in discussione. Siamo di fronte, infatti, a circa 400 miliardi che vanno a sanare il bilancio di tutti i partiti, caricando sullo Stato tutti quei funzionari di partito finora pagati dai partiti stessi. Questo è stato fatto con un *blitz* più che legittimo...

PRESIDENTE. Onorevole Giovanni Negri, questo non posso consentirlo! Ho letto con lentezza, appunto perchè ero conscio dell'importanza della materia, e a voce alta, altissima. Nessuno ha ritenuto di opporsi; comunque, tutti i gruppi erano informati, e potevano muovere obiezioni.

La prego, quindi, di attenersi al merito di questa proposta.

GIOVANNI NEGRI. Noi manifestiamo la nostra opposizione al trasferimento in sede legislativa di qualsiasi progetto di legge, rendendo edotti tutti i colleghi deputati che, probabilmente non informati dai loro gruppi, il *blitz* che qui è avvenuto, identico a quello compiuto al Senato, consiste nel trasferimento nel chiuso di una Commissione di una operazione che sgrava tutti i partiti e i loro bilanci dal pagare centinaia e centinaia di funzionari, che sono poi elemento spesso parassitario, come ben sappiamo, nelle vicende delle amministrazioni locali; e nel procedere nella Commissione in sede legislativa ad un altro *blitz* unanimistico per andare di fatto ad una triplicazione del finanziamento pubblico dei partiti.

È quanto volevo che i colleghi deputati sapessero, perchè, se non dalle sue parole, sicuramente dalle comunicazioni dei loro gruppi non avevano potuto sapere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 1291 alla VI Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

#### VII Commissione (Difesa):

«Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario» (1229) (con parere della V e della X Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito)

#### X Commissione (Trasporti):

«Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile» (1230) (con parere della I, della V, della VII e della XIV Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

#### Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria il 15 febbraio 1984 le sentenze nn. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2758 e 2772 codice civile, così come modificati dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2751-bis, n. 2, 2758 e 2778, n. 7 codice civile» (doc. VII, n. 65).

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338» (doc. VII, n. 66).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338» (doc. VII, n. 67).

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827» (doc. VII, n. 68).

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, terzo comma, in relazione all'articolo 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354» (doc. VII, n. 69).

«La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319» (doc. VII, n. 70).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia: alla IV (doc. VII, n. 69), alla IX (doc. VII, n. 70), alla XIII (doc. VII, nn. 67 e 68), alla IV ed alla VI (doc. VII, n. 65), alla IV e alla XIII (doc. VII, n. 66) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive rea-

lizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Come la Camera ricorda, nella seduta notturna del 22 febbraio 1984 si sono svolte le repliche, sono stati respinti gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli del progetto di legge.

Passiamo ora all'esame degli articoli del nuovo testo unificato approvato dalla Commissione il 9 febbraio 1984, del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

*(Legge-quadro).*

«Le regioni emanano norme in materia di controllo della attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi stabiliti nel presente capo e nei successivi capi II e III.

Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le disposizioni del presente capo e dei successivi capi II e III della presente legge.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

1. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Le regioni emanano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative sulla base dei principi definiti dalla presente legge.

Sono in ogni caso fatte salve le compe-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

tenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In mancanza di norme regionali si applicano, a partire dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le norme contenute nella presente legge.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1.3.

ALBORGHETTI, LODA, MACIS, GEREMICCA, BONETTI MATTINZOLI, MACCIOTTA, BULLERI, POLESSELLO, FABBRI, MANNINO ANTONINO, CHELLA, BOSELLI, PALMINI LATTANZI.

*Al primo comma, dopo le parole: le regioni emanano, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

1. 4.

BULLERI, ALBORGHETTI, SAPIO, STRUMENDO.

*Al primo comma, sostituire le parole: nel presente capo e nei successivi capi II e III, con le seguenti: nella presente legge.*

1. 5.

SATANASSI, ALBORGHETTI, SAPIO LODA, JOVANNITTI.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e IV.*

1. 6

ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO, FABBRI.

*Sopprimere il secondo comma.*

1. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

*Sopprimere il secondo comma.*

1. 7.

FABBRI, ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Fino all'emanazione delle norme regionali, e comunque per i primi 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni del presente capo e dei successivi capi II, III e IV.

1. 8.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO, CHELLA.

*Al secondo comma, dopo le parole: norme regionali, aggiungere la seguente: non.*

1. 9.

SAPIO, ALBORGHETTI, PALMINI LATTANZI, BOSELLI.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento all'intero contenuto della presente legge.*

1. 10.

CHELLA, ALBORGHETTI, PALMINI LATTANZI, BOSELLI, SAPIO.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e delle regioni a statuto ordinario che abbiano emanato norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di sanzioni amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.*

1. 11.

POLESSELLO, ALBORGHETTI, SAPIO, FABBRI, JOVANNITTI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: Sono altresì fatte salve le leggi regionali*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

1. 12.

FABBRI, ALBORGHETTI, SAPIO, PICCHETTI, MANNINO ANTONINO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le regioni possono altresì emanare norme relative al capo IV della presente legge. In tal caso le regioni possono variare gli oneri previsti dal capo IV e dall'allegata tabella nella misura del trenta per cento in più o in meno rispetto a quanto ivi stabilito.

1. 13.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, SAPIO, GEREMICCA, PALMINI LATTANZI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, SATANASSI, POLESELLO, BONETTI MATTINZOLI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 29 novembre 1981, N. 689.

1. 14.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, MACIS, COLUMBA, SAPIO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, durante la discussione, cui ora il Presidente si riferiva, sugli ordini del giorno presentati nella discussione sulle linee generali del disegno di legge da parte del nostro gruppo per il non passaggio all'esame degli articoli, e durante l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità del provvedimento, presentate dal nostro e da altri gruppi presenti in quest'aula, abbiamo sentito che, da parte di diversi esponenti della maggioranza, si

è sostenuta la necessità di respingere, sia le pregiudiziali di costituzionalità sia gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, perché, mentre questa legge era necessaria, sul merito degli articoli e del dispositivo della legge stessa vi era disponibilità per quelle modifiche e per quei miglioramenti che si rendessero necessari.

Ritengo che le eccezioni che il nostro ed altri gruppi hanno formulato avessero pieno fondamento e piena validità. Ma in questa fase della discussione, nel momento in cui passiamo all'esame dell'articolo 1, ci auguriamo che da quelle affermazioni si possa effettivamente passare ad una reale disponibilità del Governo e della maggioranza per un confronto, che non solo sia approfondito, ma che sia anche proficuo nel merito, e che dunque possa produrre importanti e necessari risultati. A questo confronto noi ci presentiamo avendo formulato e presentato proposte di modifica precise e motivate.

Per quanto riguarda l'articolo 1, noi intendiamo sostenere modifiche che riconducano il testo che ci è stato presentato al concetto di legge-quadro, contenente principi e orientamenti che possano essere resi operanti soltanto attraverso l'emanazione di leggi regionali. Ci sembra che questo sia l'unico modo per rispettare le competenze che la Costituzione e la legge hanno attribuito alle regioni.

Allo stesso tempo, noi sosteniamo — e riteniamo a ragione — che la stessa legge potrà essere efficace, potrà avere successo soltanto se rispetterà questi principi e queste esigenze. Altrimenti, la sua efficacia è quanto meno molto dubbia.

Anche se il nuovo testo dell'articolo 11 contiene rispetto al disegno di legge originario del Governo e anche alla prima elaborazione approvata con la nostra opposizione dalla Commissione lavori pubblici, alcune modifiche (si fa riferimento, ad esempio, alla emanazione di leggi regionali) e queste modifiche sono frutto anche dell'atteggiamento da noi mantenuto in Commissione lavori pubblici e nelle altre Commissioni della Camera questo articolo 1 — come del resto tutto il prov-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

vedimento non prefigura affatto una legge-quadro, bensì una disposizione di legge che invade competenze proprie delle regioni. Questo avviene soprattutto per alcuni elementi del tutto incontestabili.

Intanto, all'articolo 1, si prevede che le regioni emanino proprie leggi in materia ma non si fissa un termine. Poi, mentre si fa questa affermazione, si propone l'approvazione non di una legge contenente principi informativi ma di una legge dettagliata e specifica che entra in vigore immediatamente. Questo, per quanto si riferisce all'articolo 1, ma è peggio ancora se andiamo ad esaminare il prosieguo di tutto l'articolato. In sostanza, non residua spazio alcuno per la legislazione regionale, specie per quanto riguarda alcuni capisaldi del provvedimento come la sanatoria. Colleghi della maggioranza, ci sia consentito chiedere una riflessione ed una verifica, perché, ad esempio, non riusciamo a comprendere alcuni aspetti. Nel momento in cui questa legge, approvata dal Parlamento, entrerà in vigore, essa determinerà non solo orientamenti e principi, ma anche misure e sanzioni concrete: come potrà quindi, successivamente, una regione legiferare diversamente nella stessa materia? Che cosa farà, modificherà ciò che la legge nazionale ha stabilito che sarà già in via di realizzazione? Si procederà a rimborsi, si chiederà un risarcimento per qualche altra cosa? Speriamo che non restino in piedi tutte queste che sembrano contraddizioni, apparentemente, perché gli scopi del Governo e della maggioranza possono essere anche ben chiari!

Ad esempio, leggi regionali operanti (come quella della regione Lazio) che fine faranno? Si discostano in molte parti da ciò che si è prodotto, con altre leggi regionali, con specifiche competenze: che cosa si determina in queste regioni e località dove pure un lavoro di risanamento è in corso, da questo punto di vista?

In sostanza, vogliamo dire che in questo articolo, in tutto il complesso del provvedimento, il riferimento alle regioni è sostanzialmente strumentale: in realtà questo è un provvedimento che conduce

ad accentrare ed a portare avanti l'obiettivo della manovra finanziaria, che noi riteniamo del resto illusoria, perché su queste basi esso conseguirà scarsa efficacia. Questo atteggiamento del Governo e della maggioranza (vi tornerò sopra) ci sembra determinato anche dall'esigenza politica di non approfondire i seri contrasti che all'interno della maggioranza si sono delineati durante l'esame in Commissione di questo progetto di legge. In sostanza, si vuole compiere un atto accentratore ed autoritario, tendente ad evocare al Governo ed allo Stato centrale competenze attribuite chiaramente alle regioni.

Oltretutto, ciò costituisce un serio passo indietro rispetto alla stessa legislazione nazionale riguardante il territorio, dalla legge n. 10 a quella n. 457 e ad altre che non voglio dire siano perfette (non è questa la valutazione che intendo esprimere). Certamente, rispetto ad una legislazione ed a una prassi che erano state instaurate dal Parlamento e dal Governo, con questo provvedimento si fa un passo indietro, ma nello stesso tempo, con questo atto si apre anche una questione istituzionale che non è risolvibile con un voto di maggioranza in quest'Assemblea, che inevitabilmente porterà — se non vengono introdotte sostanziali modifiche — ad investire poi le sedi opportune perché il rispetto delle competenze e delle responsabilità di ognuno vengano affermate. Questo è uno degli elementi per cui sosteniamo che questo provvedimento avrà scarsa efficacia. Aggiungo una breve considerazione generale.

La riflessione parte dal fatto che questo progetto di legge, insieme alla legge finanziaria, ha avuto uno degli *iter* più lunghi di tutta l'attuale legislatura. Da mesi ormai la Camera si sta occupando del problema dell'abusivismo. Nel corso dell'esame di questo provvedimento abbiamo assistito a molte incertezze e preoccupazioni che hanno portato a modifiche e rifacimenti, anche se il testo nel suo complesso è rimasto nella sostanza inalterato. Abbiamo avuto persino — e questo è stato uno dei motivi di ritardo

per cui la Camera si sta occupando solo oggi di questo provvedimento — una richiesta di pausa di riflessione da parte del Governo. Non voglio anticipare questioni che saranno trattate da altri colleghi del mio gruppo che interverranno nella discussione sull'articolo 1; mi sembra però che questa pausa di riflessione fosse seriamente motivata dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, la quale poneva il problema di un diverso collegamento con la legislazione regionale, e dalla Commissione giustizia, la quale ha invece posto l'accento sulle competenze della legislazione regionale. Del resto questi pareri, che ponevano questioni precise e che quindi davano sostanza e ragione alle argomentazioni da noi sostenute, hanno precisi riferimenti nell'articolo 117 della Costituzione. In tale articolo si afferma, senza possibilità di equivoci, che l'urbanistica è materia di legislazione regionale: non c'è dubbio che l'argomento da noi trattato non riguarda la finanza pubblica, bensì l'urbanistica, l'assetto del territorio. Tale conferma si ha anche nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che ha concretizzato il dettato costituzionale. Il Governo e la maggioranza, dopo questa pausa di riflessione, hanno deciso di non tener conto delle obiezioni sollevate, delle posizioni assunte dalle regioni — che pur hanno un loro significato ed una loro validità — di ciò che si è affermato, autorevolmente e con competenza, nelle Commissioni parlamentari. Sempre con l'obiettivo finanziario e per impedire evidenti scollamenti all'interno della maggioranza, si è deciso di andare avanti, di risolvere con colpi di maggioranza questioni che invece, a nostro avviso, meritano un approfondimento ed una riflessione.

Riteniamo che attraverso questo atteggiamento e questa prassi si stia introducendo e sviluppando, dal punto di vista politico, negli orientamenti e negli atti della maggioranza, una tendenza alle modifiche delle regole della vita democratica. Per esempio si vuole contrabbandare per pretesa efficienza un decisionismo che, come in questo caso, spoglia di poteri

propri le altre istituzioni e pone problemi seri anche all'interno di questa Camera. Tutto ciò ci induce a pensare che la nostra preoccupazione di ordine generale sia sempre più fondata.

Non credo che si possa sostenere che oggi vi sia l'urgenza ed il bisogno di assumere decisioni che hanno un carattere centralistico perché magari, come abbiamo sentito dire, le regioni non sono capaci di fare le leggi e di adempiere ai propri doveri. Io ritengo che argomentazioni di questo genere non possono essere nemmeno sfiorate perché vi sono responsabilità istituzionali di ognuno e di ogni sede e vi sono altresì responsabilità politiche, per esempio per quelle regioni che non riescono a funzionare, che non sono certo dovute alla incapacità organica di far fronte alle proprie responsabilità.

Del resto non c'è solo una questione di invadenza o di competenze non rispettate, ma ci sono anche questioni di merito assai precise. Ma come si possono considerare con lo stesso metodo e con le stesse sanzioni, fissate in una legge nazionale, fenomeni come quelli delle borgate romane, che presentano problemi del tutto singolari rispetto ad altre esperienze, come quelle del «sacco» di Agrigento o della Toscana e del Nord, dove il problema dell'abusivismo si pone in ben altri termini? Come si fa, con questi pretesi tentativi di operare delle distinzioni, a sostenere una sanatoria generalizzata che investe, anche dal punto di vista amministrativo, sia gli speculatori, sia chi ha agito per bisogno? Come si metteranno i comuni in condizione di sanare davvero il territorio? Anche su questo elenco torneremo nel seguito dell'esame del provvedimento. Certo non si può sostenere che si possano urbanizzare oggi aree che sono state investite da un certo tipo di abusivismo con gli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge n. 10! Inoltre, come potranno le regioni governare il territorio se non hanno il potere di irrogare sanzioni e se viene esclusa una parte essenziale a questo riguardo?

Noi intendiamo porre in questo modo alcuni elementi di riflessione e di con-

fronto, alcune proposte precise e motivate di modifica; vogliamo contare sul fatto che la disponibilità che veniva indicata nella discussione generale possa effettivamente verificarsi e produrre risultati che sono necessari (*Applausi all'estrema sinistra*).

#### **Elezione di un vicepresidente della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.**

**PRESIDENTE.** La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha proceduto alla elezione di un vicepresidente in sostituzione del defunto senatore Aldo Sandulli. È risultato eletto il senatore Nicola Mancino.

#### **Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che nella seduta del 15 febbraio 1984 è stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa, il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati ALOI ed altri: «Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà» (1322) (*con parere della I della V Commissione*) vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato n. 1189.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la questione che abbiamo finalmente di fronte ha effettivamente avuto una tormentata vita ed una altrettanto tormentata procedura. Nessuno nega l'esigenza di una sanatoria, segnatamente quando si appartiene ad un gruppo che per primo, nel Parlamento italiano, già nel lontano 1976, presentava una proposta di legge al fine di sanare un determinato tipo di abuso generalizzato in molte parti d'Italia, ma soltanto a favore dei residenti e dei proprietari della casa abusivamente edificata. Questo sarebbe servito per evitare che potessero essere sanati gli abusi della speculazione e degli insediamenti turistici che, in buona parte, hanno ridotto a colate di cemento tante belle zone delle nostre coste. Per altro, la maggioranza, che dal 1976 ad oggi si è via via alternata in continue reincarnazioni, è rimasta insensibile a questo problema, dal momento che i maldestri tentativi — sia sotto il profilo legislativo che giuridico-costituzionale — portati avanti dai vari governi degli ultimi anni, non hanno mai avuto la possibilità di essere realizzati. E guai se fosse stato diversamente!

Oggi ci troviamo di fronte ad un testo che al gruppo di cui mi onoro far parte non piace, perché è innanzitutto, sotto il profilo legislativo, incredibile che per sostituire e modificare due articoli di legge occorra farne una trentina. Credo che il primo obbligo del legislatore sia la sinteticità e la chiarezza, la generalità e l'astrattezza della norma, e questo per rispettare quei principi fondamentali di tecnica legislativa che consentono all'inculto e al volgo, cioè ad ogni cittadino italiano che è obbligato al rispetto della norma dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, di poter comprendere con facilità e rigore la normativa che viene emanata. Vi è quindi confusione già per il fatto che si è diluito in una ridda di norme, a volte addirittura contraddittorie fra loro, quello che poteva essere condensato in ben poco. Ed infatti nella nostra proposta di legge, che è abbinata — se non altro per memoria ai posteri — al testo del

disegno di legge governativo, la normativa è ridotta a nove articoli, all'essenziale, con una chiarezza e con una leggibilità giuridica che non facevano neanche sorgere i dubbi e le discrasie, che hanno comportato tanti ritardi, circa il quesito sull'oblazione e sull'amnistia.

Il principio fondamentale della nostra sanatoria partiva, in sostanza, da una certa sorta di *prorogatio* dei termini a favore di chi, non avendo violato norme della tutela ambientale, artistica, storica o archeologica, poteva, quale unico proprietario della casa costruita anche abusivamente, ma a favore della sua famiglia, sanare la sua posizione facendo semplicemente una domanda entro 360 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Perché un termine di tale lunghezza? Perché le operazioni che conseguiranno a tutto quello che è necessario per la sanatoria avranno bisogno di un termine di tale ampiezza; infatti la nostra burocrazia, anche tecnica — e segnatamente gli uffici tecnico-erariali — è tale che sarà difficile che questa legge una volta approvata possa essere applicata entro i termini indicati, per cui ci troveremo fra qualche tempo a dover prorogare dei termini, perché vi sarà l'impossibilità tecnica e pratica di condurre a termine le procedure previste da questo provvedimento.

Con la proroga del termine in via amministrativa non c'era più bisogno di parlare di oblazione o di amnistia; si trattava di una oblazione amministrativa per chi avesse voluto chiedere ed ottenere la sanatoria. Non vi era, quindi, più la possibilità dell'incriminazione o del mantenimento del procedimento penale, perché questo sorge, ed il reato di cui all'articolo 17 della legge n. 10 esiste, sia nella formulazione della lettera *a*), come nella formulazione della lettera *b*), se ed in quanto chi costruisce non abbia in mano una licenza o non abbia ottenuto una concessione. Ma poiché la nostra proposta di legge prevedeva la *prorogatio* al fine di consentire la concessione in sanatoria, automaticamente, caduto il presupposto della violazione della norma amministrativa, cadeva immediatamente anche il re-

ato contravvenzionale commesso. Da parte nostra non si prevedeva l'estinzione di alcun reato, ancorché contravvenzionale, commesso, perché non è assolutamente giusto che chi commette dei reati possa usufruire del vantaggio che qualcuno paghi, mediante un'oblazione, l'estinzione di un reato a favore di terzi.

Ma veniamo, invece, alla filosofia — così si dice con un neologismo, non certo apprezzabile sotto il profilo lessicale — del testo governativo, che trova nell'articolo 1 la premessa logica e, diciamo, anche giuridica.

Non posso condividere l'avviso testé espresso dall'onorevole Bulleri a nome del gruppo comunista, secondo cui questa legge sarebbe al di fuori della costituzionalità nella nuova formulazione. Infatti, non ritengo che la formulazione attuale possa essere in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, dal momento che proprio tale articolo recita: «La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». E le leggi dello Stato, anche se impropriamente espresse nella dizione costituzionale, dato che lo Stato dovrebbe essere un qualche cosa di composito (potere centrale, regioni, province e comuni), evidentemente e chiaramente sono le norme legislative emanate attraverso il Parlamento della Repubblica.

Quindi, è chiaro che la competenza è specifica nei vari settori indicati dall'articolo 117, ma sempre nei limiti stabiliti dai principi fondamentali. E, quando si parla di principi fondamentali, non ci si trova di fronte ad un concetto che può essere considerato (come sembra essere adombrato dalle espressioni di alcuni componenti del gruppo comunista in Commissione) come riferito soltanto a grossi ed importanti principi. Sono principi fondamentali quelli che la legge dello Stato del potere centrale indica come tali.

La riserva che la Costituzione fa alla legge dello Stato è una riserva di legge, e pertanto qualsiasi principio che il Parlamento indica come principio fondamentale, si da costituire elementi essenziali

della legge-quadro nei confronti delle regioni, diventa automaticamente principio fondamentale. È una situazione che non consente contraddizioni altrimenti, sarebbe contraddizione logica. La Costituzione, cioè, riserva al potere centrale la possibilità di definire la validità e la sussistenza di principi fondamentali. Di qui consegue, però, il fatto che alla mia parte politica, che è sempre stata contraria a determinate emanazioni regionali del potere, può far piacere; ma non so fino a che punto possa far piacere e tranquillizzare gli iper-regionalisti dei vari gruppi politici, perché la conseguenza è che con questa legge si vengono a chiudere, a stringere e a limitare i poteri delle regioni in materia urbanistica. Si stabilisce che tutte le norme indicate nell'articolato della legge che stiamo per emanare sono principi fondamentali, e pertanto immutabili da parte delle regioni. Si restringe, cioè, indubbiamente il campo di competenza specifica della regione a legiferare in materia urbanistica, nel pieno rispetto per altro dell'articolo 117 della Costituzione, perché tale indicazione di principi fondamentali è riservata al potere centrale dello Stato.

Tenuto conto di queste considerazioni, possiamo vedere che, con questa formulazione, il progetto di legge ha una sua logica. Potrà essere una logica che non soddisfa appieno — e certamente non soddisfa appieno — la parte politica di cui ho l'onore di far parte, ma il disegno di legge ha una sua logica.

Dopo che ci si è resi conto che le regioni non funzionano, che i poteri dei comuni e delle province non seguono le indicazioni, pur precise, date dalle vecchie normative, e segnatamente dalle norme di cui alla legge n. 10 del 1977, la famigerata «legge Bucalossi!» Ecco che il potere centrale cerca di recuperare quello che ha scialato in favore di enti che sono stati soltanto la moltiplicazione delle pastoie burocratiche in senso orizzontale anziché in senso verticale, aggiungendosi anzi alla burocrazia che in senso verticale già bloccava la possibilità amministrativa dello Stato.

Quindi, sotto questo profilo, noi ap-

prezziamo tale tentativo, anche se da parte della maggioranza non si ha il coraggio o la volontà di indicarlo. E d'altra parte vogliamo la riprova del fallimento assoluto, generalizzato del potere regionale in termini di urbanistica? Basta guardare lo sfascio che sull'intero territorio nazionale hanno avuto l'edilizia e l'urbanistica. Tutto l'abusivismo, vuoi quello cosiddetto di necessità (ed io ho già detto che non accetto quell'indicazione; diciamo quello cosiddetto di bisogno), vuoi quello di speculazione, è nato perché i poteri decentrati dello Stato ai comuni, alle province, alle regioni non sono stati esercitati nei modi voluti dalla legge dello Stato.

I comuni, infatti, hanno consentito le costruzioni abusive non facendo le segnalazioni alla magistratura; la magistratura, se ha avuto le segnalazioni, non ha fatto il suo dovere nel momento in cui non ha bloccato quello che era abusivo; le regioni, in buona parte, non hanno fatto il loro dovere nel momento in cui non hanno dato una regolamentazione, una legislazione precisa in termini urbanistici ed edilizi.

Quindi, è ben giusto che si recuperi da parte del potere centrale una sovranità efficace ed efficiente per far sì che finalmente si metta un punto fermo e non si possa, non si debba più parlare d'ora innanzi di abusivismo, vuoi di speculazione, vuoi di bisogno o di necessità: di necessità da che cosa? Dal fatto che il comune non faceva il piano regolatore; dal fatto che, se c'era il piano regolatore, occorrevano dei mesi (cosa dico? degli anni!) perché diventasse esecutivo; dal fatto che il privato cittadino non era garantito nel suo diritto di poter costruire da una modifica di legge che è sbagliata nel suo fondamento.

La vecchia legge del 1942, nata in un clima completamente diverso, sia storico, sia politico, sia bellico (si era in piena guerra), stabiliva la libertà di costruzione, il diritto di costruire sulle proprie terre qualora non ci si trovasse in un agglomerato urbano che avesse un suo regolamento. E quando non c'era il regolamento edilizio, era necessario rispettare quan-

to meno il regolamento di igiene. E quando non c'era il regolamento di igiene, c'era una normativa sostitutiva che consentiva comunque ed in ogni caso alla collettività di quell'agglomerato urbano di vedere garantito un minimo di certezza in termini di igiene e, quindi, di costruzione e di costruibilità.

Con la legge n. 10 si è voluto ribaltare completamente la logica, si è voluto negare la libertà del cittadino di costruire sul proprio terreno anche al di fuori degli agglomerati urbani; si è voluto in sostanza vietare ogni costruzione che non fosse compresa in un piano regolatore.

Senonché, come in tutti i casi, siamo spettatori del fatto che questo Stato fa le riforme senza mai predisporre gli strumenti necessari. Una riforma del genere poteva intervenire nell'ordinamento giuridico italiano solo il giorno in cui tutti i piani regolatori fossero stati emanati; invece ci si è trovati in un vuoto legislativo provocato e voluto (provocato dalla legge e voluto dalla maggioranza e dall'opposizione di sinistra, che quella legge n. 10 tanto appoggiò e tanto volle) che ha determinato l'impossibilità per la gente (soprattutto delle grandi metropoli del centro-sud) di avere una casa di abitazione. Il tutto in un momento in cui c'era un fenomeno di urbanesimo generalizzato, incontrollato, che spingeva masse sempre maggiori di cittadini a vivere nelle metropoli.

Quindi, responsabilità del potere come potere esecutivo e come potere legislativo. Lo Stato ha mancato, nel senso che ha riformato completamente, eliminando lo *ius aedificandi*, come diritto del proprietario, facendo così in modo che fosse completamente modificata la logica della proprietà e della costruzione e, nello stesso tempo, non consentendo ai cittadini la possibilità di avere correttamente una casa di abitazione.

Dunque, se stato di necessità si è verificato, se bisogno si è determinato, si è trattato (come ho già detto in discussione generale) di legittima difesa nei confronti della omissione del potere pubblico, che non ha mai tenuto conto delle necessità abitative del cittadino.

Se si guarda a questi principi, diventa abbastanza comprensibile il comportamento di chi, da questi banchi, trova carente la parte dispositiva per il futuro, e quindi le sanzioni contenute nella riforma, a modifica degli articoli 15 e 35, di cui ai capi I, II e III, e nello stesso tempo trova eccessiva la sanatoria che viene consentita nel capo IV.

Pleonastica, ad esempio, appare a chi sta parlando il mantenimento della competenza delle regioni a statuto speciale. Sono davvero cose incomprensibili! La competenza delle regioni a statuto speciale promana dal fatto che l'articolo 116 della Costituzione prevede, per la istituzione di tali regioni, norme costituzionali, cioè gerarchicamente superiori e precedenti qualsiasi altra norma di legge ordinaria. Come potrebbe mai una legge ordinaria modificare quello che è il contenuto di una legge costituzionale, e quindi incidere o diminuire, o svilire i poteri delle regioni a statuto speciale che hanno la loro competenza sancita da una norma di carattere costituzionale? Sarebbe come pensare che, ogni volta in cui si fa una norma di legge, dovesse essere dichiarata salva la Costituzione della Repubblica.

Mi meraviglio che siffatte pleonastiche indicazioni non siano proposte in ogni e qualsiasi legge che viene presentata ed approvata, poichè avrebbero lo stesso significato che ha l'espressione di cui al comma terzo dell'articolo 1.

Signor Presidente, desidero concludere sinteticamente. Riteniamo, dunque, che la presente sia una legge-quadro, in tutta la sua precisa e decisa formulazione; riteniamo che i principi di cui agli articoli del capo I, II e III, siano principi fondamentali e quindi imm modificabili dalle regioni a statuto ordinario, nei confronti delle quali questa norma acquista il valore di legge-quadro, di cui al comma primo dell'articolo 117 della Costituzione.

Entro questi limiti, vedremo di collaborare per far sì che le cose siano portate ad un livello di maggiore leggibilità e comprensibilità per il cittadino italiano, nei confronti del quale abbiamo sempre un sacrosanto rispetto. Visto che la maggio-

ranza non ha voluto accedere alla facile formulazione che ho appena detto essere contenuta, per la sanatoria, nell'articolo 1 della nostra proposta di legge, insisteremo perchè la stessa voglia senz'altro salvaguardare dalla facile incostituzionalità che attualmente permane nel disegno di legge, aggiungendo alla oblazione, che deve rimanere solo per il campo amministrativo, la indicazione di una legge di delega di amnistia, unicamente per i reati contravvenzionali, da parte del Capo dello Stato, affinché i procedimenti penali di cui agli articoli 17, punti 1 e 2, della legge n. 10, possano essere amnistiati insieme al condono amministrativo (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

**MARIO CHELLA.** Ci troviamo di fronte ad una materia — come già è stato fatto rilevare in quest'aula — molto delicata, irta di difficoltà per ciò che attiene alla stesura di norme chiare, che non si prestino a dubbi interpretativi: ma, secondo noi, quanto più la materia è, da questo punto di vista, difficile e delicata, tanto maggiore deve essere lo sforzo del legislatore per evitare quei dubbi e possibili difformità o sovrapposizioni contraddittorie con leggi vigenti, soprattutto tendenziali contraddizioni rispetto alle norme costituzionali, anche per i rischi che tali contraddizioni potrebbero determinare, per possibili impugnative davanti alla Corte costituzionale.

La Commissione lavori pubblici ha approfondito per cinque lunghi mesi questa materia, da quando, il 5 ottobre dello scorso anno, fu presentato il decreto-legge n. 529. Vi è stato dunque il tempo sufficiente per predisporre e presentare un buon testo all'esame di quest'Assemblea. Noi comunisti — debbono darcene atto i colleghi della maggioranza che fanno parte della Commissione — abbiamo compiuto uno sforzo non lieve in questo senso. Ogni nostro intervento, ogni nostro emendamento è stato in quella sede indirizzato a modificare, per migliorarlo, l'ar-

ticolato del progetto di legge. Ogni nostro intervento è sempre stato di merito, mai divagante, magari allo scopo non confessato di far perdere tempo. Il molto tempo trascorso è dovuto solo alle incertezze della maggioranza, ai suoi contrasti interni, ai suoi dubbi, ai rinvii (non certo chiesti dal gruppo comunista). Sarebbe poco obiettivo non riconoscere che grazie alla nostra iniziativa non poche modifiche sono state apportate all'articolato, rispetto all'originaria impostazione. Dobbiamo tuttavia rilevare come il testo presentato all'Assemblea sia ancora, per noi, inaccettabile e profondamente sbagliato, a cominciare proprio dall'articolo 1. Ciò perchè, colleghi, non si sono voluti cogliere i ripetuti suggerimenti che non venivano solo dai banchi comunisti e che indicavano la necessità di modificare la filosofia di fondo del testo: una filosofia che mirava (così come ancora oggi mira) non tanto alla sanatoria urbanistica, quanto a coprire una parte dell'ancora sconosciuto *deficit* del bilancio dello Stato. Il problema primario che il Governo si è posto, è stato quello di cercare di far affluire almeno 5 mila miliardi alle casse dello Stato; ed a tale obiettivo si è coartato il testo di legge, rendendolo incoerente con una logica giuridico-amministrativa che proceda in sintonia con la Costituzione e con criteri di recupero urbanistico degli abusi edilizi.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Piermartini, introducendo la discussione generale sul nuovo articolato, ha detto che sono state apportate modifiche, come la riscrittura dell'articolo 1, e ciò per mantenere aperto, su un piano di ragionevolezza, il confronto con le opposizioni. Ebbene, noi comunisti prendiamo atto positivamente di questa disponibilità che ci auguriamo sia dell'intera maggioranza e posso assicurare all'onorevole Piermartini che faremo ogni possibile sforzo per sostenere il confronto da egli richiesto con argomentazioni ed emendamenti che siano su un piano di ragionevolezza e di coerenze giuridico-amministrative oltre che politiche. Naturalmente ci auguriamo che questa manifestata dispo-

nibilità della maggioranza non si traduca poi in chiusura pregiudiziale, come più di una volta — lo abbiamo dovuto constatare con rincrescimento e ve lo abbiamo fatto rilevare — è avvenuto proprio nella Commissione lavori pubblici.

L'articolo 1, per sua natura, è uno degli articoli che più si potrebbe prestare a queste chiusure pregiudiziali e al richiamo alla disciplina di maggioranza. Per giustificare questo articolo i colleghi della maggioranza, sin qui intervenuti, e il ministro, nella sua replica hanno usato — lo dico con cognizione di causa e con grande convinzione — argomentazioni vacue, poco responsabili, molto deboli e non sostenibili con un minimo di serietà. Il ministro Nicolazzi ci ha detto nella sua replica, che — cito testualmente —: «Proprio l'articolo 1 chiarisce come si sia in presenza di una normativa-quadro cui le regioni debbono attenersi, normativa che diviene applicabile solo in caso di mancanza di leggi regionali».

In effetti l'articolo 1 al primo comma recita: «Le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi stabiliti nel presente capo e nei successivi capo secondo e terzo».

Ebbene, prendiamo atto che per recepire quanto noi siamo andati dicendo sin dal primo giorno, cioè che sono le regioni ad avere competenza in materia di attività urbanistico-edilizia, secondo l'articolo 117 della Costituzione, avete impiegato ben cinque mesi, cari colleghi della maggioranza, e oltre alla nostra insistenza, che certamente c'è stata nelle lunghe sedute in Commissione e poi in Assemblea, ci sono voluti anche i pareri (che ci davano ragione) delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

Però, dopo aver finalmente accolto nell'articolo 1 questa nostra corretta impostazione dal punto di vista costituzionale, la stessa viene negata nella forma e nella sostanza in tutti gli altri 44 articoli del disegno di legge; infatti, se esaminiamo i restanti articoli possiamo convenire con serenità — qualora dovessimo dare

un giudizio non prevenuto — sul fatto che ci troviamo di fronte non ad una normativa-quadro, come dice il ministro; cioè non di fronte ad una legge di principi generali all'interno dei quali le regioni nel legiferare debbono mantenersi ed attenersi, ma di fronte a norme di dettaglio che non lasciano alle regioni spazio alcuno né opzione alcuna né margini di discrezionalità, e questo né sulle procedure né sulle discipline normative né sulle quantità delle misure sanzionatorie né su altro. Alla luce di questa constatazione sarei proprio curioso di sapere, di conoscere dal ministro Nicolazzi e dagli altri colleghi di maggioranza che sostengono la sua tesi che cosa egli ritiene che sia una normativa quadro.

Che cosa è questa benedetta normativa-quadro? Caro collega Piermartini, anche tu ce lo devi spiegare. E il ministro ci deve spiegare quali norme, quale potere discrezionale, quali margini di potestà legislativa siano in grado di porre in essere le regioni in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e di sanzioni amministrative, se esse debbono legiferare in conformità all'articolato del testo di legge che è stato presentato. Questo, cari colleghi, ci dovrete spiegare, perché fino ad ora non ce lo avete spiegato. Noi abbiamo sentito or ora le argomentazioni dell'onorevole Tassi a nome del Movimento sociale italiano, abbiamo sentito esprimere tutto il suo livore antiregionalista, ma non vorremmo che lo stesso livore antiregionalista animasse coloro che vogliono in realtà conculcare il potere legislativo delle regioni, il potere discrezionale che le regioni hanno in questa materia e che alle regioni deve essere riconosciuto. In realtà credo che tutti i colleghi della maggioranza sappiano — e lo sa bene anche il ministro che ci è di fronte — che quando si parla di norma-quadro, a niente altro si pensa che ad un artificio di parole. Volete una legge-quadro? Bene, allora chiamo «legge-quadro» il testo che vi ho presentato; questo è stato sostanzialmente l'atteggiamento del Governo e del ministro competente. Si definisce legge-quadro questa che legge-quadro non è, questa che è leg-

ge assai dettagliata, tanto dettagliata quanto precisa e vincolante nell'esproprio di competenze regionali, come qui prima dal collega Bulleri è stato ricordato.

Credo però, colleghi della maggioranza, che nessuno di voi possa presumere, con questo giochetto da bambini, di cambiare l'etichetta, lasciando inalterato il contenuto, credo che nessuno di voi possa presumere di avere tacitato con questo l'opposizione comunista e magari di avere risolto anche il problema della costituzionalità o meno del disegno di legge, perché nessuno di noi vi disegna nella sua mente così semplicioni. Io ho parlato di giochetto, cari colleghi della maggioranza, però vi pregherei di fare attenzione perché si tratta di un giochetto che potrebbe avere delle implicazioni e degli sviluppi anche pericolosi e malvagi. Non vorrei, per essere più esplicito, che il tanto conclamato diritto di poter decidere da parte della maggioranza significasse una sottovalutazione ed un disinvolto utilizzo del cosiddetto *nomen iuris*, già citato anche nella nuova relazione dell'onorevole Piermartini; *nomen iuris* che non deve mai essere un dato meramente formale, come sembra intenderlo l'onorevole Piermartini, ma un dato con profondi contenuti sostanziali; ciò, almeno, in uno Stato democratico, caro onorevole Piermartini, uno Stato nel quale vi sia la costante ricerca della certezza del diritto, nel quale vi sia il costante perfezionamento del sistema di garanzie reciproche tra Stato e cittadini.

La nostra opinione, signor Presidente e onorevoli colleghi della maggioranza, è che il Parlamento dovrebbe, in particolar modo nel caso dell'articolo 1 in esame, ripristinare il legame tra il concetto di forma e quello di sostanza; dovrebbe cioè, in termini molto semplici, far corrispondere il contenuto della legge all'etichetta che le si vuole dare.

Ci auguriamo che a questo sforzo cui noi comunisti siamo impegnati sappiano corrispondere anche i colleghi della maggioranza. Noi comunisti siamo impegnati in questo sforzo positivo, che ha guardato in Commissione e guarda oggi in Assem-

blea al contenuto del progetto di legge, al merito degli articoli, alla sostanza di essi, alla forma, anche, che dev'essere garanzia della sostanza. E noi comunisti non guardiamo affatto nella direzione dell'ostruzionismo, come qualcuno paventerebbe, per il provvedimento in discussione.

Se si passa all'esame del secondo comma dell'articolo 1 viene ancora più da chiedersi su che cosa le regioni potrebbero legiferare, considerato il progetto di legge, così dettagliato e strettamente vincolante, che ci avete presentato; così come viene da domandarsi quale fine debba fare il capo IV. Questa incongruenza vi è già stata fatta rilevare: ci si chiede che fine debba fare il capo IV, visto che vi si legge testualmente: «Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le disposizioni del presente capo e dei successivi capi II e III». Che cosa può fare intendere questa dizione — e, badate, senza alcun dubbio interpretativo — se non che le norme del capo IV sino all'emanazione delle norme regionali non si applicano sul territorio della nostra Repubblica? Pare che questa sia l'interpretazione corretta, e non una data di primo acchito. Non possono esistere dubbi di sorta, perché così è scritto. Ed allora torniamo a farvi la stessa domanda: ci troviamo di fronte ad una reale intenzione del Governo, oppure si tratta solo di un'infelice stesura dell'articolo, che ha tradito le stesse intenzioni del Governo? Sembra che si tratti di questa seconda ipotesi, anche perché dall'esperienza che abbiamo fatto in Commissione ci siamo potuti rendere conto più di una volta che il nervosismo che percorre la maggioranza quando si discute di questo testo la rende poi molto esposta a scivoloni di questa natura, a svansioni di questa natura.

Infine, l'articolo 1, nel terzo comma, conclude: «Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano». Altri, dopo di me, entreranno maggiormente nel merito di questa dizione e del suo significato, ma io credo che in particolar modo gli onorevoli rappresentanti delle regioni auto-

nome e delle province di Trento e Bolzano dovrebbero attentamente considerare (e penso che lo abbiano fatto) il significato di questo articolo. Io voglio soltanto chiedere ai colleghi della maggioranza, ma soprattutto ai colleghi di queste regioni a statuto speciale, in qual modo possono essere fatte salve queste competenze, appunto in riferimento agli articoli del testo che ci avete sottoposto.

Onorevoli colleghi, vi abbiamo rivolto alcune domande, abbiamo posto alla vostra attenzione alcune questioni; lo abbiamo fatto, mi pare, in maniera non petulante (almeno questo era lo spirito con il quale vi abbiamo posto queste domande), e sarebbe quindi opportuno, per la funzionalità prima di tutto di questa Assemblea e per la necessità che vi è di predisporre norme non lesive delle competenze regionali e non deboli di fronte a possibili dubbi di costituzionalità, che i colleghi della maggioranza si esprimessero senza insofferenze, come spesso è stato fatto, senza i tarli delle pregiudiziali, dell'arroccamento, che poi portano a quegli errori che anche questa sera vi abbiamo ricordato; senza giochetti di parole, come si vuol fare, mettendo l'etichetta di una cosa a ciò che è del tutto diverso.

Ci pare che le questioni che vi abbiamo posto siano di grandissima, anzi vorrei dire di decisiva rilevanza politica e istituzionale, in questo caso in relazione all'articolo 1. Non ci siamo limitati a porre domande e a sottoporre problemi alla vostra attenzione: proprio nello spirito di opposizione fortemente critica, e tuttavia costruttiva, con il quale ci siamo atteggiati finora nei confronti di questo progetto di legge, abbiamo presentato numerosi emendamenti a questo primo articolo. Attraverso questi emendamenti noi riteniamo che esso possa essere migliorato, corretto, completato, reso di chiara e non equivoca interpretazione giuridico-amministrativa nella salvaguardia delle competenze regionali.

Certamente apparirà chiaro — almeno così mi auguro — da quanto sono venuto fin qui dicendo che gli articoli successivi

dovranno essere coerenti con l'impostazione regionalista corretta che noi vogliamo dare al provvedimento.

Infine, mi auguro ancora una volta che la maggioranza sappia recepire nel giusto valore le nostre posizioni, gli emendamenti presentati e le proposte formulate e, come ho già detto, mi auguro che ciò avvenga senza pregiudiziale arroccamento alcuno (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sorice. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE. Onorevole Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi limiterò ad alcune osservazioni di carattere giuridico-istituzionale sull'articolo 1, riportandomi nel merito all'impostazione data dal relatore Piermartini e all'intervento di notevole contenuto politico, dell'onorevole Rocelli.

Cercherò di inquadrare questo articolo 1 con qualche riferimento storico e qualche riferimento all'esperienza di amministratore regionale prima che di deputato.

Vedo che in quest'aula ci si strappa le vesti sulla validità dell'istituto regionale. Molte volte una forza politica si qualifica, più che per le affermazioni della cronaca, per i suoi passati storici in riferimento ad alcuni avvenimenti. Per la storia, bisogna ricordare che la parte politica alla quale appartengo fece delle regioni un punto di riferimento sostanziale nell'Assemblea costituente. Credevamo nell'unità dello Stato, ma credevamo anche nella necessità di valorizzare le autonomie locali. Non credo che tutti quelli che oggi difendono le regioni da questa ipotetica invadenza del governo nazionale fossero allora sulla stessa posizione. Dico questo solo per amore della verità, perché quando si affronta un determinato problema, le forze politiche si portano dietro il retaggio di una cultura politica.

Vi è poi un secondo riferimento storico. Quando il Costituente affrontò il problema delle regioni, si pose la rilevante que-

stione dell'unità dello Stato centrale. Perché ci dividemmo alla Costituente? Ci dividemmo perché alcuni videro nell'istituzione delle regioni una lesione dello Stato centrale ed altri vi videro un rafforzamento dello Stato democratico, convinti che l'unità dello Stato si realizza nella misura in cui c'è la partecipazione dei cittadini allo Stato democratico (venivamo dall'esperienza fascista). E il processo legislativo è il momento di raccordo tra il cittadino e l'istituzione.

Allora, nel famoso articolo 117 della Costituzione si cercava di collegare questi due momenti, l'unità dello Stato con la pluralità delle esigenze della comunità, perché salvaguardando le pluralità e le individualità dei soggetti si rafforzava l'unità dello Stato italiano. Ciò in contrapposizione e alla concezione fascista dello Stato autoritario e anche ad una certa impostazione di Stato risorgimentale, che non aveva visto la partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica.

Questo era il senso dell'articolo 117. Infatti, in tutti i lavori preparatori della Costituente, si avvertono queste due anime, che trovano la sintesi nella definizione delle materie dell'articolo 117. Fu un passaggio molto delicato quello dell'identificazione di tali materie: ricordiamoci che ci trovavamo nel 1947 con una cultura, nella materia che specificamente stiamo affrontando, cioè l'urbanistica, completamente differente da quella che abbiamo negli anni '80. In altre parole, coloro che dettero vita alla Costituente nel 1947 portavano dietro di sé un bagaglio culturale e storico completamente differente da quello che possediamo oggi.

Su questo quadro dobbiamo cercare di innestare il problema. E per tentare una conciliazione fra i due momenti venne varato l'articolo 117 della Costituzione. La prima difficoltà — dicevo — fu appunto la determinazione delle materie: fu inserita l'urbanistica, e conseguentemente va visto il collegamento tra urbanistica ed edilizia, nella sua evoluzione dal 1948 ad oggi.

Ma che cosa il legislatore trovò come punto di riferimento? Il primo comma

dell'articolo 117 della Costituzione, ove recita: «La regione emana per le seguenti materie norme legislative», e poi aggiunge: «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». Però queste norme non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni. Quindi, da una parte si tenevano presenti le esigenze delle comunità locali in quelle materie specifiche; dall'altra, si ritornava al concetto dell'unità dello Stato per saldare questi due momenti: il momento partecipativo del cittadino e il momento dello Stato.

Ma che significa l'espressione «principi fondamentali»? Ecco la risposta alla legge-quadro: non esiste una definizione univoca di tale espressione. Il principio fondamentale deve salvaguardare l'unitarietà legislativa e normativa della materia che viene trattata, tenendo presenti le diversificazioni di ordine locale. E il principio fondamentale varia da materia a materia e da momento storico a momento storico nel quale quella legislazione si produce.

Se entriamo in questa concezione, ci rendiamo conto che l'articolo 117 può ancora avere una funzione all'interno della legislazione che stiamo per introdurre. Se invece non ci rendiamo conto che la norma costituzionale va interpretata secondo i tempi che si vivono, allora è evidente che rimaniamo in una posizione statica e che la nostra Costituzione, che è una Costituzione rigida, dovrebbe essere modificata.

In questa impostazione, l'interrogativo che dobbiamo porci non è se questa sia o meno una legge-quadro, ma se l'urbanistica, e quindi l'edilizia, possa non avere una uniformità in tutto il territorio nazionale. Insomma, in un momento ecologicamente molto interessante, nel momento in cui con la «legge Merli» affrontiamo il problema del disinquinamento delle acque, nel momento in cui la vivibilità del nostro territorio diventa difficile, l'interrogativo che dobbiamo porci è se sia possibile che certi principi fondamentali non debbano avere una funzione prevalente nell'impostazione dell'urbanistica e quindi dell'edilizia nel nostro paese.

La legge in esame risponde a tale interrogativo e, se questa è una impostazione di ordine generale, passo ora ad una di ordine operativo. Noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare le leggi per applicarle e farle rispettare. Il nostro è il paese dell'occidente che ha la maggiore produzione legislativa: in Italia il difficile non è fare le leggi ma applicarle, renderle esecutive. E voglio riportarmi alla mia esperienza di amministratore regionale.

Teniamo presente che, al momento della sua promulgazione, la Costituzione prevedeva la realizzazione delle regioni entro due anni. Tutti voi però mi insegnate che le regioni sono state realizzate soltanto nel 1970 e che i poteri sono stati loro demandati soltanto nel 1972. Dunque, nel nostro paese si è continuato per circa 30 anni a legiferare in materie di esclusiva competenza delle regioni, ed oggi ci troviamo con una enorme complessità legislativa, che ha creato notevoli problemi e tante confusioni. Quando si parla di mancato decollo delle regioni, sarebbe bene tenere presente che ciò è dovuto sostanzialmente a questa mole di produzione legislativa, che deve ora essere incanalata nella direzione giusta.

C'è poi stato un altro ritardo, quello derivante dal fatto che non abbiamo rispettato l'articolo 117 (dico dal 1970 in poi), in quanto in molte materie le leggi-quadro non sono venute. Ecco il perché della attuale pluralità di produzione legislativa.

Ma allora, se questo è il quadro di fronte al quale ci troviamo, è evidente che questo provvedimento assume una funzione di legge-quadro di notevole rilevanza, proprio perché corrisponde allo spirito dell'articolo 117 della Costituzione, che è quello di definire una unitarietà di interventi per garantire l'unitarietà dello Stato e soprattutto una unitaria normativa in una materia di particolare interesse qual è l'urbanistica; e nel contempo garantire la partecipazione degli enti locali, e quindi delle regioni, per rendere la norma più vicina ai cittadini. Ed è lo spirito di questa norma; infatti, come è stato giustamente osservato, siamo di fronte ai

capi I, II e III, in cui sono le norme a regime, ed al capo IV che ha una funzione completamente transitoria e tende ad eliminare un passato che vogliamo non soltanto normativizzare, ma soprattutto dimenticare! In questo quadro, abbiamo norme di principio perché se consideriamo il capo I, si parla di norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, nonché di sanzioni amministrative; si determinano principi fondamentali che non possono non valere per tutto il territorio nazionale! Guai se ci fosse una diversificazione all'interno del territorio nazionale!

Vi è quindi un'impostazione di ordine generale, valida per tutto il territorio. In modo particolare, il capo II si occupa dello snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie; è una norma severa, di principio. Se infatti analizziamo il capo II (lo traggio proprio dalla relazione) vediamo che in esso è previsto un meccanismo per superare gli ostacoli spesso incontrati dai comuni per attuare la demolizione, meccanismo che comprende l'intervento sostitutivo del prefetto e la sospensione delle imprese che rifiutano di eseguire i lavori di demolizione dall'albo dei costruttori: potrebbe una regione legiferare in questa materia? È il concetto fondamentale cui dobbiamo por mente: la unitarietà della norma; questa è la norma di principio. Come può una regione farlo; in base a quale norma? L'articolo 117 della Costituzione? Non può farlo. Vi sono quindi norme che presentano la caratteristica dei principi perché guardano all'unitarietà dell'impostazione e sostanzialmente, ad esempio, si può pensare ad impedire il commercio delle opere abusive. Se queste non sono norme di principio, quali sono le norme di principio? Ecco perché questa è una legge-quadro: utilizza gli strumenti normativi del potere centrale dello Stato, si adegua, si flette rispetto alle esigenze della comunità, ma nel contempo, mantiene intatta l'unitarietà dello Stato: ecco il concetto fondamentale.

Abbiamo mortificato le regioni? Non credo: considerando il capo III, vi è trat-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

tato il recupero urbanistico di insediamenti abusivi, problema di notevole rilevanza sotto il profilo urbanistico. Ecco il modellamento alle realtà locali, che determina leggi regionali le quali disciplineranno anche l'attuazione delle varianti di recupero, per renderle più agevoli, e potranno prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione a carico dei proprietari di opere abusive. Ecco allora la flessibilità di questa normativa che, accanto alle disposizioni di generale impostazione, pone regole che si adeguano in modo particolare alle esigenze dell'intera comunità. È lo Stato delle regioni, e non la confederazione delle regioni, che noi abbiamo realizzato in Italia: credo allora che in quest'ottica possiamo dire che al testo della Commissione (che ha considerato i pareri delle Commissioni affari costituzionali e giustizia), nell'elaborazione dell'articolo 1, è stato dato un taglio definendo — è il legislatore democratico che li definisce e non un potere autoritario — i principi fondamentali che devono valere su tutto il territorio nazionale. Quei principi sono importanti per determinare una convivenza civile di tutto il popolo italiano, lasciando alle regioni quel margine di normativizzazione per rendere più adeguata la norma alla realtà locale. Questa è, a mio giudizio, l'impostazione data al provvedimento e credo che l'articolo 1 risponda a questo criterio: il frutto dell'elaborazione del progetto di legge è rappresentato dall'articolo 1, che non va confuso con il capo IV. Guai a confondere l'articolo 1 con la normativa contenuta nel capo IV, che è transitoria e contingente; essa rappresenta solo uno «strappo» del legislatore per eliminare quelle incongruenze che si erano determinate in tanti anni. Occorre far riemergere, come ha detto il collega Rocelli, quel patrimonio edilizio sommerso ed incanalarlo nella normativa.

L'impostazione contenuta nel provvedimento risponde al requisito previsto dall'articolo 117 della Costituzione, il quale determina la materia urbanistica come materia di competenza regionale. Ricordiamoci però che il concetto urba-

nistico non è più quello del 1948, quando cioè la Costituzione determinò la materia di competenza regionale; quindi questo articolo 1 in sostanza dà risposta a tutti gli interrogativi che ci siamo posti in quest'aula a proposito della costituzionalità del provvedimento. Per la maggioranza e per il Governo l'articolo 1 rappresenta un principio fondamentale al quale le regioni devono, a norma della Costituzione, adeguarsi, potendo esse legiferare solo in una visione unitaria, perché in questa materia uno spezzettamento di cultura o di filosofia potrebbe determinare un inquinamento ancora maggiore del territorio nazionale (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 7 marzo 1984, alle 9.30:

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sana-

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

---

toria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. (685)

*Relatori:* Piermartini, *per la maggioranza;* Bonetti Mattinzoli, *di minoranza.*

2. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

**La seduta termina alle 20,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. MANLIO ROSSI

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 21,50*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TOMA, IANNI E FITTANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la commissione agricola della CEE ha presentato nella tornata del 19 dicembre 1983 proposta per la abolizione delle restituzioni alla esportazione nei paesi extracomunitari per le varietà del tabacco Erzegovina e Perustitza, e la riduzione per la varietà Xanthi Yakà;

tale restituzione per l'annata 1982 è stata di lire 59.000 a quintale, per le varietà Erzegovina e Perustitza;

se tale restituzione venisse abolita i trasformatori italiani perderebbero, pertanto, per le due varietà, l'intero importo, mentre si ridurrebbe a lire 45.000 al quintale per la varietà Xanthi Yakà;

allo stato attuale le restituzioni alla esportazione sono state concesse a tutte le varietà di tabacco, tranne che a quelle « levantine » italiane;

considerato che:

per il raccolto del tabacco del 1983 sono ancora in vigore le misure speciali per le tre varietà orientali, adottate con reg. CEE 1535/81, per effetto delle quali all'AIMA possono essere conferite quantità di tabacco non superiore a 18.500 quintali, a fronte di una produzione stimata di 225.000 quintali, con una esportazione presso i paesi extracomunitari — già impegnata — di 140.000 quintali;

proprio le restituzioni alla esportazione hanno, negli ultimi anni, limitato notevolmente l'intervento dell'AIMA, fatta crescere la produzione ed in parte il reddito dei produttori, hanno aperto nuovi

canali commerciali che si interromperebbero nel caso venisse a cessare tale intervento;

a causa dell'abolizione delle restituzioni sicuramente riprenderanno in maniera massiccia le consegne all'intervento, con oneri, per la CEE, di molto superiori a quelli sostenuti oggi per la restituzione —:

quali misure intende adottare perché la CEE conservi anche per il 1983 e per gli anni futuri la restituzione all'esportazione anche per le varietà di tabacco levantino, così come ha fatto per tutte le altre varietà di tabacco;

quali misure intende programmare perché cessino a livello internazionale e nazionale interventi atti a mettere in difficoltà la coltivazione e la commercializzazione dei tabacchi levantini;

quali misure si intende adottare per accelerare la riforma dell'Azienda del Monopolio di Stato, perché diventi moderna ed efficiente, capace di programmare i propri interventi senza vivere alla giornata ed in grado di avviare un proficuo lavoro con le cooperative ed i trasformatori del settore onde assicurare prospettive certe ai produttori del settore dei tabacchi levantini. (5-00651)

VISCO E MINERVINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — dal momento che l'anagrafe tributaria produce periodicamente statistiche molto analitiche e dettagliate relative alle imposte dirette, l'IVA, il registro, ecc. —:

perché queste statistiche, che rappresenterebbero uno strumento conoscitivo prezioso ed importantissimo per i parlamentari, per gli studiosi di problemi fiscali e per gli altri istituti di ricerca e di elaborazione di dati (ISTAT, Banca d'Italia, ecc.), nonché per l'opinione pubblica, non vengono al momento divulgate se non in modo causale, frammentario, disorganico e non sistematico, e, viceversa, non di rado alcune delle informazioni in questione sono oggetto di indiscrezioni che vengono divulgate dalla stampa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

che non sempre ne fa un uso appropriato, mentre nei confronti dei potenziali utenti naturali delle statistiche stesse viene mantenuto dal Ministero un incomprensibile ed ingiustificabile riserbo e segreto;

se il Ministero non intenda:

1) definire una procedura automatica ed obbligatoria che preveda successivamente e in tempi brevi:

a) la trasmissione di ogni prodotto statistico dell'anagrafe al Ministero e alla direzione generale competente;

b) la successiva trasmissione, in tempi brevi e prestabiliti, alle Commissioni Finanze e tesoro delle Camere, agli studiosi di problemi fiscali nelle università, agli altri uffici ed enti interessati;

c) la distribuzione al pubblico mediante vendita;

2) programmare un collegamento permanente in linea tra anagrafe tributaria e Commissioni Finanze e tesoro delle Camere per consentire l'accesso in tempo reale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale;

3) indicare i criteri mediante cui singoli studiosi o organismi interessati possano rapidamente e senza intralci burocratici richiedere particolari elaborazioni statistiche sui dati in possesso dell'anagrafe tributaria, assumendosi direttamente i costi relativi alle eventuali operazioni di *software*, al tempo macchina utilizzato, ecc. (5-00652)

**MINERVINI E CIOFI DEGLI ATTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se abbia trasmesso alla magistratura il « memoriale Pasini » testè trasmesso in copia alla VI Commissione permanente della Camera, e in ipotesi affermativa in quale data e a quale Ufficio giudiziario. (5-00653)

**DUJANY E BOTTA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la situazione della grande viabilità statale in Valle d'Aosta, i finanziamenti ed i tempi di attuazione.

In particolare si rileva che con il piano stralcio previsto dalla legge 14 agosto 1982, n. 531, è stato disposto un primo lotto funzionale di 42 miliardi 500 milioni per l'indispensabile attesissima circonvallazione di Aosta lungo l'asse del previsto collegamento internazionale Aosta - Monte Bianco - Chamonix - Ginevra - Parigi.

Gli interroganti non riescono a trovare giustificazione per questo inspiegabile ritardo dell'ANAS ad appaltare i predetti lavori. Se è vero, come è vero, che la regione Valle d'Aosta intende contribuire nel completamento della circonvallazione e successivamente partecipare alla costituzione società per realizzare il predetto collegamento internazionale, è necessario che l'ANAS si attrezzi per l'immediato appalto di quanto già a disposizione al fine di evitare la minore potenzialità dello stanziamento per la continua lievitazione dei prezzi.

Oltre a questo sarà una risposta positiva al crescente pessimismo in Valle per le ripetute inadempienze dell'ANAS.

A questo aggiungasi essere, anche, il modo di stimolare la disponibilità partecipativa di enti territoriali ed economici oggi incerti e perplessi. In conclusione è opportuno che l'ANAS faccia fino in fondo e con decisione la parte che ad essa compete, cioè quella di organo efficiente e tempestivo dello Stato italiano. (5-00654)

**ORSENIGO, TEDESCHI E CACCIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, e quali, atti e provvedimenti abbia predisposto per trasferire il Deposito munizioni situato nei comuni di Ceriano Laghetto e Solaro (Milano).

A tale proposito gli interroganti ricordano come, da oltre dieci anni, i comuni interessati abbiano più volte segnalato al Ministero la necessità di trasferire in località più idonea il suddetto deposito che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

costituisce serio pericolo per le migliaia di abitanti che risiedono nella zona limitrofa.

Tale pericolosità è stata recentemente riaffermata anche dall'Assessore regionale all'ambiente ed all'ecologia della Lombardia nella risposta al quesito formulato sull'argomento da alcuni consiglieri regionali.

L'area su cui insiste il suddetto deposito si trova, inoltre, nel cuore del « Parco delle Groane » il cui Consorzio nell'approvare il piano territoriale ha espresso l'inderogabile necessità di trasferire tale deposito, che costituisce palese ostacolo allo sviluppo dello stesso parco. (5-00655)

FERRARI GIORGIO, MORA, IANNI, DE CARLI, BAMBI, PATUELLI, NEBBIA E BARTOLOMEI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere:

a) per quali motivi non si sia ancora pervenuti alla stipula degli accordi interprofessionali per la coltivazione del pomodoro;

b) quali siano i presupposti in base ai quali il Ministro dell'agricoltura ha dichiarato ufficialmente che la coltivazione del pomodoro debba essere contenuta nell'anno 1984 in 30,5 milioni di quintali, considerato in particolare che l'industria di trasformazione non ha trovato lo scorso anno difficoltà a piazzare la produzione derivante da oltre 40 milioni di quintali;

c) se non si ritenga proporre in sede CEE una diversa contribuzione alla trasformazione del pomodoro che tenga conto dei diversi tipi di derivati;

d) in sintesi quali siano le politiche attive che il Governo intenda attuare al fine di togliere incertezza al settore e non venga penalizzato in sede comunitaria un importante settore produttivo che interessa numerose regioni del nostro paese. (5-00656)

TAMINO E RONCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) in data 5 marzo 1984 è stata posta in amministrazione controllata la Magrini Galileo e che la prima udienza in tribunale è fissata per il 30 maggio prossimo;

2) la soluzione proposta dal gruppo francese Merlin Gerin, anche con la mediazione del Governo, non ha trovato approvazione da parte dei lavoratori della Magrini Galileo;

3) comunque la proposta del gruppo francese comporterebbe grossi tagli occupazionali, senza garanzie per il futuro dopo il 1986, della Magrini Galileo —

quali iniziative intenda assumere il Governo per il futuro del gruppo Magrini Galileo ed in particolare se non ritenga di riconvocare entro il 30 maggio prossimo le parti per risolvere il problema nell'ambito di una ridefinizione di un settore strategico per l'economia nazionale, come quello termoelettromeccanico, che ipotizzi un rapporto di collaborazione tra industrie pubbliche e private del settore, affidando un ruolo di coordinamento al gruppo Ansaldo. (5-00657)

CECI BONIFAZI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che in data 31 gennaio 1984, con decreto 30 dicembre 1983, n. 6937/R, a firma del Ministro della sanità il Fungizone è stato revocato dal Prontuario farmaceutico nazionale;

che di conseguenza non è più disponibile per l'uso intraospedaliero e/o domiciliare;

che tale farmaco rappresenta l'unico presidio di sicura efficacia nelle infezioni micotiche gravi, quali si verificano in pazienti immunodepressi ed in particolare in quelli affetti da leucemia e tumori sia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

dell'infanzia sia dell'età adulta. Infatti in corso di trattamento antiblastico la frequenza di infezioni gravi è molto elevata e di queste circa il 30 per cento è rappresentato da infezioni micotiche -

quali iniziative intenda prendere per consentire che nei reparti di ematologia

ed oncologia e nei reparti di terapia intensiva in genere, sia reso disponibile l'uso del farmaco Fungizone, evitando il ricorso al mercato estero e privato e per garantire la completa gratuità della cura trattandosi di patologie ad alta rilevanza sociale. (5-00658)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**SOSPURI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia (n. 76210) intestata a Costantino De Simone, nato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) il 6 novembre 1917 ed ivi residente, e quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare l'iter della pratica stessa, da anni giacente presso la Cassa previdenza marinara. (4-03017)

**SOSPURI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi per i quali Patrizia D'Amico, residente in Pianella (Pescara), non sia ancora stata sottoposta a visita da parte della Commissione sanitaria provinciale per gli invalidi civili di Pescara, atteso che la domanda in tal senso prodotta dall'interessata risale al 17 giugno 1981;

quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare la predetta chiamata. (4-03018)

**SOSPURI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame dei ricorsi n. 788221 e n. 757543 prodotti da Palmino Graziani, residente in Torvecchia Teatina (Chieti) e relativi alla pratica di pensione di guerra allo stesso intestata;

quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarlo. (4-03019)

**ALPINI.** — *Ai Ministri dell'interno.* — Per sapere - premesso:

a) che in data 7 novembre e 16 dicembre 1983 i consiglieri comunali di Todi, signori Epifani Mario e Gabassi

Giorgio, hanno inviato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia due esposti nei quali si richiamava l'attenzione della magistratura sulle affermazioni rese in una intervista alla emittente privata Radio Aut Todi, il giorno 30 ottobre 1983, dal signor Claudio Castrica, dipendente comunale, secondo le quali « l'amministrazione comunale di Todi aveva liquidato, ad alcuni dipendenti, straordinari, tra l'altro mai effettuati, usando i fondi che lo Stato stanziava per gli straordinari direttamente collegati con le tornate elettorali »;

b) che sulla base della pesante accusa e a seguito di indagini, svolte dagli stessi consiglieri comunali, è risultato che effettivamente la giunta municipale di Todi, con deliberazione n. 739 del 4 agosto 1983, alla unanimità, aveva disposto la liquidazione ed il pagamento ad ottantotto dipendenti di compensi per lavoro straordinario per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e il trentesimo giorno successivo a quello delle consultazioni stesse, per l'importo complessivo di lire 49.636.902 da imputare al capitolo « servizi per conto dello Stato »;

c) che successivamente alla trasmissione radiofonica del 30 ottobre, che aveva suscitato molto clamore nell'opinione pubblica tuderte, la stessa giunta municipale di Todi, in data 3 novembre 1983, procedeva a rettificare la precedente citata delibera n. 739, riducendo il numero dei dipendenti ai quali liquidare lo straordinario elettorale, da 88 a 70, ed anche riducendo le somme da liquidare ai singoli dipendenti da lire 49.636.902 a lire 26.097.325 -

se il Ministro dell'interno non ritenga di ordinare l'apertura di una inchiesta amministrativa sull'operato del comune di Todi, i cui amministratori, in occasione della tornata elettorale del 1983, hanno tentato di liquidare, per evidenti fini clientelari, lavoro straordinario mai effettuato e comunque non direttamente collegato con gli adempimenti elettorali. (4-03020)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

MANCA NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento all'ordinanza ministeriale n. 57 (13 febbraio 1984), concernente i trasferimenti dei docenti di ruolo; premesso:

che all'articolo 8 della suddetta ordinanza sono disciplinate le « indicazioni delle preferenze » da parte dei docenti interessati;

che al comma secondo le predette preferenze vengono suddivise in cinque differenti tipologie, che seguono evidentemente un criterio di sempre maggiore sinteticità: « scuola; distretto; comune; provincia; (... *omissis*) »;

che al comma terzo dell'ordinanza ministeriale in questione gli insegnanti aspiranti al movimento a domanda sono autorizzati ad utilizzare, nella domanda stessa, preferenze di tipo sintetico (di cui alle lettere B, C e D dell'ordinanza);

che al quarto comma si specifica come le indicazioni di tipo sintetico comportino una eventuale designazione « d'ufficio » nell'ambito del complesso degli istituti rispettivamente del distretto, comune, provincia;

che pertanto, come specificato dal quarto comma, « l'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti » —:

quale sia il motivo per il quale, nel quarto comma dell'ordinanza è previsto, con espressione oltretutto impropria, che « la scuola che sarebbe stata assegnata con tale criterio » (quello del punteggio « filtrato » dalle preferenze) venga assegnata « ad altro aspirante con punteggio inferiore » che abbia espresso « indicazione di tipo più specifico »; concetto ulteriormente ripetuto in altro luogo del quarto comma medesimo: « poiché con la preferenza sintetica si intendono tutte le scuole in esse (*sic!*) comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile »;

se non ritenga una singolare ed inspiegabile lacuna del testo dell'ordinanza ministeriale il non aver contemplato il caso di mancanza di « successiva scuola con posto disponibile »;

se non ritenga che il testo dell'ordinanza ministeriale, così come diffuso, possa dar luogo ad ingiustificate situazioni di discriminazione e di privilegio, prevedendo il quarto comma dell'articolo 8 la possibilità per un docente con punteggio inferiore di avere la precedenza nel trasferimento rispetto ad un docente con punteggio maggiore;

se non ritenga che il criterio della precedenza sulla base della maggiore « specificità » della preferenza espressa contrasti con il senso stesso della preferenza del docente, che evidenzia semmai un contenuto esattamente opposto, e quanto più è sintetica, tanto più esprime disponibilità a coprire le sedi rese vacanti dai movimenti e dai pensionamenti con un alto ed espresso grado di adattabilità alle situazioni;

se non ritenga, inoltre che la precedenza sulla base della specifica domanda favorisca alcuni docenti a scapito di altri unicamente sulla base di notizie assunte per via privata sulla disponibilità di posti ad organico;

se non ritenga che tale assenza di trasparenza complessiva pregiudichi anche l'intento, pur lodevole, dell'amministrazione di venire incontro nella maniera più aderente alle richieste di trasferimento dei docenti;

se, sulla base di quanto esposto, abbia allo studio la modifica delle disposizioni suddette, in quanto contrarie all'equità e al buon andamento degli uffici, potenziale fonte di ingiustificate discriminazioni ed ostacolo ad ordinati trasferimenti regolati ai sensi della legge sulla base del punteggio e della maggiore disponibilità dei docenti. (4-03021)

SANGUINETI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

che in data 21 novembre 1983 l'interrogante aveva già rivolto un'interroga-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

zione a risposta scritta per sapere in quale sede è stata assunta la decisione annunciata dal presidente dell'IRI, professor Prodi, al convegno del PCI tenuto a Genova l'11-12 novembre 1983 di destinare la sede della Nuova società cantieristica italiana a Trieste e per conoscere se il Ministro ne era preventivamente informato;

che a tale interrogazione non è ancora pervenuta risposta alcuna -:

quali siano le motivazioni di questa eventuale decisione che l'interrogante ritiene non sia suffragata né da logiche economiche o tecniche, né strategiche ma ritiene al contrario che la sede naturale della Nuova società cantieristica italiana sia a Genova.

Ciò è motivato:

dalla collocazione di uno dei cantieri italiani (Sestri Ponente), che potrebbe con modesti investimenti essere reso idoneo per la realizzazione di vettori navali così come il mercato indica (le nuove costruzioni sono prevalentemente di stazza che va dalle 30 alle 70 mila tonnellate con punte massime di 150 mila), per non parlare della elevata qualificazione professionale della manodopera;

dall'esistenza dei cantieri di Riva Trigoso e del Muggiano ai quali è riconosciuta in campo nazionale ed internazionale adeguata capacità produttiva, il che significa una elevata qualità del prodotto;

dalle attività cantieristiche genovesi e liguri che in tanti anni di presenza hanno generato una consistente area d'influenza (zona nord occidentale-triangolo industriale), nella quale esistono significative capacità industriali e di servizio commerciale collegate all'attività citata.

Lo stesso tessuto produttivo artigianale, della piccola-media industria e del settore dei servizi operante nell'area genovese e del suo *hinterland* è tra i più adeguati ed efficienti, ovviamente riferito al contesto nazionale.

Pare perciò evidente riaffermare Genova come sede della Nuova società.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere - premesso che il Governo e la X Commissione della Camera dei deputati hanno invitato l'IRI a rivedere il piano Fincantieri alla luce delle questioni generali produttive e di mercato riguardanti il settore e tenendo conto della particolare e difficile situazione economica e sociale che si è venuta a determinare a Genova ed in Liguria -:

se corrisponde al vero che la Nuova società cantieristica italiana avrebbe già stipulato contratti d'affitto per la nuova sede a Trieste ed avrebbe contemporaneamente disdetto i contratti della sede di Roma;

se ciò corrisponde a verità l'interrogante rileva che la decisione assunta appare in evidente contrasto con le indicazioni del Governo e del Parlamento.

Chiede, pertanto, di sapere se non intenda esaminare l'atto compiuto ed assumere le iniziative più opportune al fine di ristabilire la volontà sovrana del Parlamento. (4-03022)

CAFIERO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - in relazione alle allarmanti notizie riportate recentemente dalla stampa, riferite a contratti privati stipulati tra alcune emittenti televisive private a carattere nazionale e famosi personaggi dello spettacolo -:

se abbiano fondamento le ricorrenti voci inerenti la natura delle transazioni in danaro, che nei casi predetti avverrebbe attraverso coperture di comodo, mediante intestazione di conti correnti all'estero e relativi versamenti in valuta estera, configurando in ogni caso forme di evasione dalle imposte dovute dai percettori;

se siano state svolte dalla guardia di finanza indagini specifiche in merito agli ammontari di reddito dichiarato da alcuni dei personaggi più noti degli spettacoli televisivi, in particolare dei maggiori *networks* privati. (4-03023)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

MANCA NICOLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per l'ecologia e della sanità.* — Per sapere — premesso che risulta preoccupante lo stato di inquinamento del fiume Arno e di altri corpi idrici della Toscana e che permane grave soprattutto là dove si ha una più elevata concentrazione di attività produttive e di insediamenti urbani e dove l'opera di disinquinamento e di regimazione non è stata ancora ultimata, o è ancora da iniziare —:

qual è il tasso di inquinamento dell'Arno, ed in particolare nel tratto che attraversa Firenze;

qual è la situazione igienico-sanitaria delle zone limitrofe all'Arno;

quali finanziamenti sono a disposizione della regione Toscana per le opere necessarie al risanamento del fiume Arno e degli altri corpi idrici della Toscana.

(4-03024)

FITTANTE E AMBROGIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali sono i motivi che hanno indotto la terza rete RAI-TV della Calabria ad osservare indifferenza e silenzio di fronte al grave e ripetuto attacco mafioso perpetrato ai danni del sindaco e vice sindaco di Nardodipace (Catanzaro).

In tale comune, infatti, il 13 gennaio e il 21 febbraio 1984, sono stati sparati colpi di arma da fuoco e fatte brillare bombe contro le abitazioni dei suddetti amministratori, ed ancora il 28 febbraio 1984, uomini incappucciati ed armati si sono appostati nei pressi della casa del sindaco con chiaro atteggiamento intimidatorio.

Malgrado la gravità dei fatti e la reazione composta del sindaco e del vice sindaco i quali, respingendo le intimidazioni, sono rimasti ai loro posti di responsabilità, ricevendo anche per questo l'unanime consenso della popolazione e delle amministrazioni della zona, espresso in due manifestazioni di massa, eccezionali per ampiezza e combattività, e malgrado la collaborazione data alle forze dell'or-

dine da decine di cittadini i quali si sono messi a disposizione per le stesse operazioni di perlustramento delle campagne alla ricerca degli attentatori, la terza rete RAI-TV della Calabria ha ignorato gli avvenimenti contrariamente a quanto aveva fatto giustamente per analoghe gravi vicende conclusesi, tuttavia, in tutt'altro modo.

Per sapere, altresì, quali iniziative intenda assumere per evitare che simili comportamenti della sede RAI-TV della Calabria si ripetano, che gli stessi notiziari e servizi vengano lottizzati e per qualificare il servizio pubblico aprendolo di più a quanto di positivo, politicamente, socialmente e culturalmente si muove nella società calabrese. (4-03025)

CATTANEI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere in relazione alle deliberazioni assunte dal CIPE (deliberazioni peraltro mai rese ufficialmente e compiutamente note) circa i finanziamenti dei progetti di investimento a valere sul « Fondo Investimento Occupazione » del 1983, che hanno portato sorprendentemente all'esclusione dei progetti portuali di Genova Voltri, Savona-Vado e La Spezia, disattendendo non solo le istanze rappresentative delle istituzioni liguri, delle forze politiche, economiche e sociali regionali, ma contraddicendo inspiegabilmente un preciso impegno assunto dallo stesso Ministro del bilancio e della programmazione economica —

se non ritenga di valutare seriamente l'opportunità di non dar corso, anche in considerazione dei ritardi ormai accumulati, alle decisioni del CIPE concernenti il FIO 83 e di utilizzare invece il complesso delle disponibilità 1983 e 1984 per il finanziamento di interventi da realizzare attraverso progetti valutabili in base a rigorosi criteri di produttività, secondo quanto d'altronde stabiliscono le disposizioni di legge in vigore, inserendovi conseguentemente la prima fase del progetto pilota dei porti liguri, segnatamente per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

la realizzazione dei nuovi accosti specializzati nel bacino di Voltri, a Capo Vado e nel porto di La Spezia, sulla base dei relativi progetti da tempo presentati dal Ministero dei lavori pubblici al CIPE.

Diversamente si confermerebbe per l'ennesima volta l'assenza di una seria ed organica politica dei trasporti ed in particolare di quelli marittimi a tutto vantaggio di scali ed economie di altri paesi.  
(4-03026)

**BATTAGLIA, MEDRI E ERMELLI CUPPELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre l'Ufficio idrografico di Venezia, di cui da più parti si lamentano inadeguatezze e ritardi, nonostante l'abnegazione di tecnici e impiegati, in condizione di far fronte alle importantissime funzioni assegnategli, in relazione alla delicata situazione idrografica della laguna ed alle ricorrenti « acque alte » che la affliggono.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative urgenti ritenga di assumere per far fronte ai problemi di organico dell'ufficio, che si è ridotto oggi a soli 7 operatori addetti, rispetto alle 45 unità impiegate nel 1950.  
(4-03027)

**CASTAGNETTI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sono pervenute all'interrogante alcune lamentele circa il funzionamento dell'Ufficio scelte e revoche di Via Biseo a Brescia (USL 41) circa presunte discriminazioni e forzature fatte dagli addetti allo sportello per orientare il pubblico verso la scelta di un medico generico convenzionato piuttosto che un altro;

a seguito di detta segnalazione avendo l'interrogante più volte sollecitato per iscritto l'intervento del Presidente della USL 41 e non avendo avuto a tutt'oggi risposta alcuna;

stante il perdurare di fenomeni quantomeno sospetti quale quello di una congiunta dell'addetto allo sportello già pervenuta al massimo degli assistiti a fronte della difficoltà di altri medici laureati da più tempo di veder aumentato il numero dei loro mutuati —

quali iniziative intende assumere costesto Ministero per accertare la veridicità dei fatti esposti e per assicurare i medici della zona circa la volontà di far rispettare la legge in materia di convenzione medica.  
(4-03028)

**MARZO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione all'interno degli arsenali militari per quanto riguarda la categoria degli operai adibiti a mansioni impiegate.

Pur conoscendo la perenne carenza di personale impiegatizio — fenomeno che porta gli stabilimenti ad una totale paralisi amministrativa — si teme che le attuali giuste direttive degli enti della difesa interessati non risultino sufficienti a garantire il passaggio da una categoria all'altra in modo trasparente ed oggettivo.

Va altresì detto che si apprezza la solerzia e l'impegno del Ministro della difesa che ha costituito un apposito gruppo di lavoro con l'incarico di approfondire l'esame del problema e per arrivare ad un provvedimento legislativo.

Nel contempo pur apprezzando l'iniziativa della Direzione generale Difeoperai, volta a realizzare un elenco nominativo degli operai « coadiutori » con l'indicazione di tutti i dati personali utili, si chiede se intenda onde evitare soluzioni discrezionali o di tipo paternalistico, promuovere l'organizzazione di idonei concorsi interni capaci di garantire in modo trasparente e meritocratico l'effettivo passaggio di categoria.  
(4-03029)

**MOTETTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che per l'anno 1983-1984 il professor Antonio Lista, titolare di materie lettera-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

rie e latino presso il liceo scientifico di Domodossola, è stato utilizzato, per presunta incompatibilità, in scuola diversa dall'istituto di titolarità e precisamente dal liceo scientifico di Domodossola all'IPSIA « Galletti » di Domodossola con completamento presso l'IPSIA di Omegna con provvedimento del Provveditorato agli studi di Novara del 28 ottobre 1983 - in base a quale specifica norma si è potuto adottare una sorta di « trasferimento cautelare » senza, tra l'altro, l'osservanza di alcuna procedura di garanzia a tutela dell'interessato. (4-03030)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quante autoradio siano state rubate in provincia di Piacenza negli anni 1979, 1980 e 1981

Per sapere per quanti furti di autoradio siano stati identificati e processati gli imputati, per fatti attinenti a quel triennio.

Per sapere se sia noto ai Ministri interrogati che un imputato, Testuggine Mario, ha confessato recentemente in un processo, di aver venduto a un suo « ricettatore » quattro-cinque autoradio al giorno per un periodo di circa due anni in quel triennio.

Per sapere se sia stato proceduto contro costui per i furti confessati avanti il tribunale di Piacenza nel procedimento penale noto come « processo della droga », celebrato colà dal 27 gennaio 1984 in avanti. (4-03031)

TASSI E MUSCARDINI PALLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere cosa intendano fare e se sia in atto procedimento penale in relazione agli acquisti all'ingrosso effettuati dalla signora Carla Invernizzi Migliorini presso la ditta Fratelli Casaroli gerenti un supermercato, non si sa in che veste, per conto del comune di Corno Giovane (Milano).

Per sapere come sia possibile e consentito che la stessa anticipi il denaro per

gli acquisti del comune il quale poi direttamente effettua i mandati di pagamento alla ditta fornitrice suindicata (come risulterebbe dalla delibera di consiglio comunale del 15 dicembre 1983, n. 105).

Per sapere come mai sulla copia della delibera n. 117 della Giunta municipale del 20 dicembre 1983, rilasciata a un consigliere, tale delibera sia indicata come sottoscritta dall'assessore anziano, dal sindaco Migliorini e dal segretario comunale, mentre poi nella copia autenticata rilasciata a terzi risulta mancante la firma dell'assessore anziano senza nemmeno indicazione dei termini compiuti di pubblicazione. (4-03032)

ROCELLI E MALVESTIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessa l'avvenuta soppressione del ruolo dei docenti-assistenti alle cattedre delle discipline geometrico-architettoniche, plastiche, pittoriche nei licei artistici (ex articolo 54, legge n. 270 del 1982) e la conseguente dequalificazione nell'insegnamento di dette discipline dovuta all'esagerato aumento del rapporto numerico docente-discenti (raddoppiato), anche in considerazione dell'alto numero di allievi per classe imposto da codesto Ministero;

tenuto in considerazione che la didattica delle discipline artistiche non si svolge *ex cathedra*, ma in un rapporto diretto e costante dei docenti con ciascun allievo, che deve essere seguito singolarmente nell'esecuzione del proprio elaborato grafico e progettuale facendo sì che l'opera del docente si configuri come vera e propria « lezione individuale »;

reso evidente che, l'anomalia venuta a creare nella didattica delle discipline artistiche nei licei artistici, andrà a totale danno della preparazione degli allievi e in particolare di quelli che avrebbero necessità di maggiori attenzioni da parte dell'insegnante e ne rimangono invece privi per i motivi esposti anche se

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

i docenti cercano di non far pagare agli studenti gli errori delle scelte politiche nell'ambito della scuola;

essendo nota la situazione di estremo disagio e la insoddisfazione degli allievi e dei loro familiari per i motivi esposti -

se non ritenga opportuno intervenire sollecitamente con misure che, o ristabiliscano un sistema di compresenza dei due docenti (così come è avvenuto per gli insegnanti di educazione tecnica nelle scuole medie inferiori, quando questa materia è stata riformata), o riducano sensibilmente, nel settore dell'istruzione artistica, il rapporto numerico docente-allievi per classe. (4-03033)

TAMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

1) ormai da molti anni, prima in termini di proposta, poi di progetto e infine di costruzione, si parla del dipartimento di biologia dell'Università di Padova;

2) analogo progetto di dipartimento di biologia ha trovato ben più rapida attuazione all'università di Milano (come il Ministro ha avuto modo di verificare) -

a) quali sono i motivi del ritardo nell'attuazione del dipartimento di biologia di Padova, quali sono stati i costi finora sostenuti e quali saranno i costi per il completamento dell'edificio, comprese le strutture di servizio;

b) quali costi sono stati sostenuti per il completamento del dipartimento biologico milanese;

c) se vi sono responsabilità a livello di appalti o di amministrazione dell'Università di Padova alla base dello scandaloso ritardo nell'attuazione di una struttura così rilevante per lo sviluppo e il futuro dell'ateneo patavino. (4-03034)

ROCELLI E MALVESTIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

in base all'articolo 54 della legge 20 maggio 1982, n. 270, i docenti-assistenti dei licei artistici sono in soppressione di ruolo e costretti o a transitare nel ruolo docenti-titolari o a rimanere in un ruolo ad esaurimento con utilizzazioni non meglio specificate;

ai docenti-assistenti non in possesso di abilitazione si dà modo di acquisire l'abilitazione in base all'articolo 35 della predetta legge. A tale proposito è bene ricordare che al docente-assistente non era richiesta l'abilitazione all'insegnamento, ma bensì i medesimi titoli di studio del docente-titolare;

in base a quanto sopra i posti del personale docente di discipline artistiche (docente-titolare e docente-assistente) dei licei artistici sono stati dimezzati e quindi la soprannumerarietà è ovvia;

nelle operazioni di passaggio dal ruolo docente-assistente a quello di docente-titolare e alla contestuale assegnazione definitiva di sede vengono indicati da parte del Ministero della pubblica istruzione criteri di valutazione del servizio e dei titoli di studio che di fatto penalizzano la maggior anzianità di ruolo e di servizio;

lo stesso Ministero ha emanato circolari contraddittorie, circolare telegrafica 20 ottobre 1983, n. 19833 e circolare 26 gennaio 1984, n. 4283, quest'ultima in netto contrasto, nella sostanza, con l'articolo 2, numero 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1982 e determinante privilegi ingiusti per il personale che già possedeva un'abilitazione a totale scapito di quello che l'acquiesce per effetto dell'articolo 35 (quando per le funzioni di docente-assistente tale titolo non era richiesto) infine con la circolare 20 ottobre 1983, n. 19833, si invitano i provveditori a far riferimento, per la compilazione delle graduatorie degli ex-assistenti, all'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1978 per « Incarichi e sup-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

plenze» e quindi applicando, a personale già nei ruoli dello Stato da anni, tabelle di valutazione valide per le nuove assunzioni e si dimentica che molti ex-assistenti sono già in ruolo da anni per effetto dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 e quindi con titoli di studio diversi da quelli previsti dall'ordinanza ministeriale del '78 e conseguentemente non valutati. Ragion per cui costoro, alla voce « titoli di studio » delle graduatorie, non hanno alcun punteggio risultando pertanto sprovvisti di titoli di studio;

ogni provveditorato ha inoltre applicato con interpretazioni soggettive e le più diverse, la legge, i decreti e le circolari esplicative creando ingiustizie o privilegi e comunque, in ogni caso, un trattamento difforme per il medesimo personale sul territorio nazionale;

mentre nei licei artistici il livello qualitativo della didattica si è notevolmente abbassato per la sproporzione numerica del rapporto docente-discenti, prima ottimale per la compresenza del docente-assistente, molti ex-assistenti, personale specializzato su specifiche discipline, è sottoutilizzato in insegnamenti arbitrariamente giudicati affini o, peggio, in situazioni di degrado morale e professionale -

se sia realmente a conoscenza dello stato di confusione in cui versa attualmente il settore dell'istruzione artistica con particolare riferimento ai casi esposti e agli innumerevoli ricorsi esistenti presso i tribunali amministrativi regionali ed esposti presso le Procure della Repubblica promossi dagli interessati per le vessazioni a cui sono sottoposti per quanto illustrato e quali interventi intenda intraprendere per:

uniformare su tutto il territorio nazionale i criteri per la formulazione delle graduatorie per l'attribuzione della sede definitiva di servizio del suddetto personale;

far sì che i suddetti criteri rispettino l'anzianità di servizio e di ruolo;

eliminare i gratuiti privilegi elargiti con la circolare del 20 gennaio 1984, n. 19833;

garantire agli ex-assistenti transitati nei ruoli docenti-titolari un'utilizzazione all'interno dell'istruzione artistica e aderente alla loro professionalità specifica;

evitare mobilità regionale o peggio nazionale a personale transitato sì in un nuovo ruolo, ma non per propria scelta e comunque da anni in servizio nei ruoli dello Stato. (4-03035)

PIRO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

1) nelle agenzie di assicurazione in gestione libera (appalto privato) sono occupati 50.000 addetti di cui la maggioranza donne;

2) il contratto di lavoro è scaduto il 31 dicembre 1982 e il nuovo contratto è stato siglato il 19 maggio 1983 fra organizzazioni sindacali e sindacato nazionale agenti al cui interno però sono emerse difficoltà tali per cui l'applicazione del contratto non ha avuto luogo;

3) gli aumenti per lavoratori che guadagnano mediamente seicentomila lire al mese sono contenuti nell'ambito delle intese contro l'inflazione stabilite il 22 gennaio 1983 -

che cosa intenda fare, anche in riferimento alla revisione dell'Albo agenti, secondo una direttiva di applicazione del contratto. (4-03036)

PIRO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

la situazione della Ducati Meccanica appare sempre più preoccupante per la permanenza e l'aggravamento dei vecchi problemi e per la mancanza di risposte adeguate per i prodotti, di chiarezza nei rapporti con altre case motociclistiche, di ruolo all'interno del VM Group;

la Ducati Meccanica produce *diesel*, motori moto, moto. Per quanto riguarda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

il *diesel* il nuovo prodotto RH raffreddato ad olio è un motore competitivo, ma la produzione non decolla perché il mercato che li può assorbire è quello dei paesi industrializzati, che è un mercato di pura sostituzione; un utilizzatore possibile come la Piaggio ha costruito in proprio alcuni prototipi destinati a veicoli industriali a 3 ruote, facendo cadere una speranza. La produzione del *diesel* IS è in via di esaurimento, sia perché è un motore sorpassato sia perché questo motore interessa oramai solo i paesi del Terzo Mondo, che, come noto, sono insolventi. La progettazione doveva presentare un motore *diesel* 3 cilindri con basamento in alluminio destinato all'Alfa Romeo, nell'ambito delle competenze affidate alla Ducati Meccanica al momento di costituzione del *pool* di aziende Finmeccanica IRI operanti nel settore. I prototipi sono usciti in ghisa, chiaramente fuori concorrenza per un utilizzatore molto attento alle offerte di costruttori quali la BMW austriaca (300.000 motori/anno con 1.500 dipendenti);

attività conto capogruppo VM, quali costruzione e montaggio motori SV per l'Algeria sono in discussione finché non è chiarito il proseguimento dell'accordo; il montaggio del 4 cilindri HR per Alfa Romeo è stato ritirato dopo il calo della commessa a fronte di un rilevante impegno di spesa impiantistica;

per il prodotto motociclistico la situazione è altrettanto grave, oltre che poco chiara. La Ducati Meccanica ha stipulato un contratto con la CAGIVA in cui si impegna a cessare la produzione completa della moto e della sua commercializzazione, fornendo quantità concordate di propulsori alla casa di Varese che completerà il prodotto e lo promuoverà sul mercato. Non impegnandosi la Ducati a presentare nuovi modelli e limitandosi al solo ritocco dei vecchi, appare una scelta di graduale disimpegno dal settore, in modo totale. Inoltre un accordo fra costruttori, se in assoluto è un fatto positivo non lo rimane se contiene vincoli tali da porre un contraente in una posizione di dipendenza assoluta. Purtroppo

la crisi del settore viene gestita dai costruttori nazionali in ordine sparso, senza un impegno organico che presenti il prodotto nel mondo con linee di intervento comuni capaci di far rimanere l'industria italiana seconda dopo quella giapponese;

la Ducati Meccanica ha credito nel mercato estero, infatti i concessionari ne richiedono quantità superiori alle previsioni di programmazione: occorre affermare queste opportunità revisionando l'accordo CAGIVA per trasformarlo in un rapporto di collaborazione e non di esclusione. In questo modo è garantita a CAGIVA la presentazione di una gamma di cilindrata e motori (2-4 tempi) estremamente interessante ed alla Ducati l'industrializzazione del prodotto per il mantenimento di un prodotto autonomo, occupando quella nicchia di mercato altrimenti scoperta, capitalizzando marchio ed economia: infatti il costo di una moto è di circa 5.200.000 lire, viene venduta a lire 5.500.000, con un ricavo che fa giustizia delle accuse alle aziende a partecipazioni statali di lavoro in *dumping* come slealtà verso i privati;

le affermazioni sopradette sono comprovate dall'esistenza di circa 2.200 ordini per l'anno in corso contro una previsione di circa 800;

esiste inoltre una immobilizzazione a magazzino di veicoli mancanti di alcuni particolari già venduti, valutabili intorno al mezzo miliardo -

per quale ragione la Finmeccanica IRI ha dato disposizione di cessare l'attività di costruzione della moto per la fine dell'anno, disimpegnando la Ducati Meccanica rispetto a un prodotto che l'ha qualificata e può contribuire a risanarla.  
(4-03037)

SULLO, TESINI E MATTARELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri degli affari esteri, della sanità e per l'ecologia. — Per conoscere:

quale sia lo stato di preparazione, da parte dei competenti organi ministeria-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

li al fine di assicurare la migliore partecipazione dell'Italia alla « Conferenza delle Nazioni Unite sulla popolazione », che si svolgerà a Città del Messico dal 6 al 13 agosto 1984, ripartendosi in quattro grandi sezioni, una delle quali avente ad oggetto specifico il tema: « Popolazione, risorse, ambiente e sviluppo »;

se sia stato presentato al Comitato preparatorio della Conferenza un documento riassuntivo delle linee principali del preventivo contributo italiano; ed in caso positivo se sia già possibile divulgarne integralmente il testo;

per conoscere infine con quali criteri sarà composta la delegazione, in modo da garantire la presenza degli esperti di tutte le aree culturali interessate ai problemi trattati dalla Conferenza.

(4-03038)

**RALLO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione in cui versa la popolazione di Tremestieri Etneo (Catania), costituita da circa 15.000 abitanti stabili, che sale ad oltre 25.000 abitanti includendo i pendolari e che dal 1971 è sprovvista di una stazione di carabinieri, sicché la stazione dei carabinieri di Mascalucia, competente per territorio, « forte » di sei unità, deve curare una zona molto estesa, abitata da circa 28.000 abitanti che diventano oltre 50.000, includendo i pendolari;

se ritiene che sia opportuno mantenere un numero così elevato di persone esposte alle attività criminali di delinquenti che approfittano della situazione per imperversare nella zona, incoraggiati dall'esiguo numero dei rappresentanti delle forze dell'ordine, che, pur prodigandosi lodevolmente, non sono in grado di fronteggiare il dilagare della criminalità;

se non ritiene necessario di ricostituire la caserma dei carabinieri a Tremestieri Etneo, considerando il notevole incremento della popolazione verificatosi in

questi ultimi anni, che ha portato a triplicare i residenti in quel comune.

(4-03039)

**TAMINO E RUSSO' FRANCO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza della « caccia allo zingaro » perpetrata da alcuni comuni della Bassa padovana, ed in particolare dal comune di Codevigo, dove a metà febbraio un gruppo di nomadi, dopo essere stati sottoposti ad ogni sorta di vessazione, hanno vissuto un grave dramma: un bimbo di 7 anni, afflitto da una grave forma di asma bronchiale e bisognoso di cure mediante aerosol, non ha potuto essere curato, con grave rischio per la propria salute, perché il sindaco di Codevigo non ha concesso l'allacciamento della luce elettrica;

se ritiene giustificato e rispondente alle norme vigenti di pubblica sicurezza il comportamento del sindaco di Codevigo;

quali iniziative intende assumere per garantire alle comunità zingare i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. (4-03040)

**MANCA NICOLA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

una sentenza della Corte di cassazione ha vietato alla Centrale del latte di Firenze di utilizzare la definizione « latte fresco » per il latte pastorizzato;

tuttora varie aziende private utilizzano la dicitura « latte fresco » per il latte pastorizzato;

secondo questa sentenza latte fresco può considerarsi solo il prodotto crudo, appena munto;

quest'ultimo per ragioni di carattere sanitario, non può essere consumato;

numerose fabbriche private operanti nel settore degli alimenti base hanno tratto motivo dalla sentenza per intraprendere una rumorosa campagna diretta alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

migliore affermazione sul mercato dei loro prodotti (latte a lunga conservazione);

lo stesso organo giurisdizionale aveva deciso in precedenza in direzione opposta: il 3 febbraio scorso nei confronti della Centrale del latte di Lucca -

se non condividano l'opinione che la sentenza relativa alla Centrale di Firenze possa generare confusione tra i consumatori;

se il Ministro dell'industria abbia allo studio iniziative atte alla salvaguardia della commercializzazione del latte non conservato (prodotto prevalentemente da aziende municipalizzate) le cui qualità nutritive sono, secondo la generalità degli studi effettuati, superiori a quelle di altri prodotti in commercio. (4-03041)

PETROCELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che nel corso della stagione invernale nell'alto Molise si sono verificate numerosissime frane in punti diversi del territorio che hanno causato ingenti danni alle strade campestri, ai viadotti, ai terreni seminativi, alla rete idrica e che l'ampiezza di tale fenomeno mette in pericolo anche diversi centri abitati -:

quali provvedimenti sono stati presi o si intendano prendere per far fronte alla gravità della situazione calamitosa;

quali sono le cause concorrenti, in merito al crollo del ciclopico viadotto sul fiume Verrino in prossimità di Agnone (Isernia) terminato dall'ANAS circa cinque anni fa, che hanno determinato tale disastroso evento e se lo stesso si poteva evitare o contenere;

se a suo tempo furono effettuate adeguate indagini idrogeologiche;

se sono state eseguite opere di difesa del territorio e di contenimento del fenomeno franoso;

se all'atto della progettazione, tenuto conto delle accese polemiche sorte in sede locale, si valutò l'opportunità di rapidi percorsi alternativi;

se non giudicano urgente, al fine di garantire l'incolumità delle persone, per evitare l'ulteriore degrado dell'opera e avviare i lavori di ripristino della comunicazione, intervenire con mezzi economici e tecnici adeguati. (4-03042)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso:

che la zona dell'alta Valle Camonica in provincia di Brescia è interessata alla pericolosa epidemia di rabbia silvestre che ha investito l'Europa e che rischia di estendersi verso la pianura;

che si tratta di malattia assai grave, pericolosa per gli animali e per gli uomini;

che è stato sperimentato dalla Repubblica federale tedesca un vaccino che ha raggiunto ottimi risultati e che è stato fatto proprio dalla Organizzazione mondiale della sanità;

che è stato approntato dalla amministrazione provinciale di Brescia, previo parere favorevole del Consiglio superiore della sanità, un piano di interventi che vede coinvolti strutture sanitarie, enti locali e associazioni venatorie -

quali ostacoli ancora si frappongono a che il suddetto piano possa essere attuato vista l'urgenza sia per la gravità dell'epidemia in atto sia perché l'arrivo della buona stagione renderebbe impossibile l'intervento programmato con gravissimo pregiudizio per la salute degli abitanti, degli animali e per l'economia della zona. (4-03043)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**BASSANINI E VISCO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione vigente attribuisce esclusivamente agli organi aziendali la competenza a stipulare contratti con i professionisti dello spettacolo utilizzati dalla RAI-TV, nell'ambito dell'autonomia imprenditoriale e gestionale garantita a tali organi e dell'obbligo delle imprese a partecipazione statale di operare secondo criteri di economicità;

solo all'apposita Commissione parlamentare compete impartire « indirizzi generali » alla RAI-TV e vigilare sulla medesima;

la concorrenza sfrenata tra le emittenti radiotelesive è incontestabilmente la causa principale della abnorme dilatazione dei compensi percepiti dai più noti professionisti dello spettacolo, e che essa dipende in buona parte dall'assenza di una disciplina del settore —:

1) su quali basi e con quali motivazioni il Presidente del Consiglio abbia ritenuto di dover violare precise disposizioni di legge per chiedere conto al presidente della RAI di un contratto stipulato tra l'azienda e una nota professionista dello spettacolo;

2) se tale intervento debba essere considerato un'ulteriore applicazione del principio della soppressione dell'autonomia contrattuale dei privati, soppressione già sperimentata con l'emanazione del decreto-legge sul costo del lavoro; se, per avventura, il Governo intenda, anche in ossequio al principio di uguaglianza, assumere analoghe iniziative nei confronti di tutti i rapporti contrattuali del settore pubblico e delle partecipazioni statali, che per l'entità dei compensi e delle retribuzioni corrisposte non corrispondano agli

indirizzi della politica governativa in materia di costo del lavoro;

3) se il Governo abbia provveduto ad accertare, mediante l'amministrazione finanziaria, che i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo da emittenti radiotelesive private ai propri collaboratori siano stati integralmente dichiarati ai fini fiscali e siano conformi alle norme valutarie in vigore; e se non intenda, viste le affermazioni riportate da larga parte della stampa, di predisporre indagini volte a verificare la conformità alla legge della gestione e della politica contrattuale delle principali emittenti radiotelesive;

4) se il Governo ritenga essere suo compito, anziché interferire nell'autonomia imprenditoriale della RAI-TV e nei poteri di vigilanza del Parlamento, predisporre e presentare sollecitamente alle Camere il disegno di legge sulla regolamentazione della concorrenza nel settore radiotelesivo.  
(3-00726)

**ALAGNA.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — in relazione:

alla vicenda che vede coinvolti alcuni cittadini di Campobello di Mazara, indiziati di aver favorito, agevolato e preso parte a giochi d'azzardo (articoli 718, 719 e 720 del codice penale) presso il circolo nuovo di quella città, ove vennero « sorpresi », così come pubblicato in prima pagina dalle maggiori testate nazionali, a giocare « un caffè » in una briscola fra 4 pensionati e l'enorme cifra di lire 24 mila in una partita a ramino tra altre 8 persone (somma questa solertemente sequestrata dopo accurate perquisizioni anche personali);

alle testuali dichiarazioni rilasciate dal dottor Amalia Settineri, residente ed abitante in Palermo con la famiglia, e magistrato in Castelvetro, distante oltre 100 chilometri dal capoluogo siciliano, e pertanto conoscitrice attenta della realtà sociale di Castelvetro e della vicina Campobello (13.000 abitanti), e pubblica-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

te sul *Corriere della Sera*, anno 23, n. 10 del 5 marzo 1984: « Quel che si sa forse non è tutto. E poi la comunicazione giudiziaria, che è un atto riservato, serve solo per informare l'indiziato. Non è una accusa certa e provata. Raccontata così è ridicola. Non mi risulta che si tratti soltanto di pensionati. I fatti potrebbero essere diversi » -

che cosa ritengano di poter fare intervenendo presso le autorità locali che, nell'esercizio delle rispettive competenze, hanno disposto ed eseguito l'azione di polizia giudiziaria descritta in premessa, perché fatti del genere vengano eseguiti con la dovuta e necessaria cautela, senza clamori e con giusto senso della misura, onde non creare nell'opinione pubblica ilarità circa l'enormità dell'accusa contestata in relazione alla risibilità dei fatti accertati, discredito per il modo in cui l'azione stessa è stata condotta nei confronti di persone di provata e stimata correttezza, e allarmismo per le dichiarazioni rese alla stampa dal magistrato inquirente, il quale (forse al solo fine di giustificare il proprio operato, macroscopicamente sproporzionato alla risibilità della posta in gioco, e l'intenzione, comunque, di persistere in una crociata intrapresa) ipotizza addirittura l'esistenza di fatti « diversi » e ben più gravi. (3-00727)

VECCHIARELLI, LA PENNA E D'AIMMO. — Ai Ministri dell'interno, per il co-

*ordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - ricordato che nei giorni scorsi si sono verificati in tutto l'agro del comune di Agnone (Isernia) e nella zona contermine, vastissimi, diffusi movimenti franosi che hanno investito e travolto opere pubbliche e private, in particolare il grande Viadotto sul Verrino lungo la strada statale 86 Isonia, crollato in parte, strade provinciali, comunali e vicinali, impianti zootecnici e culture agricole, l'acquedotto comunale e acquedotti rurali, creando notevoli, persistenti disagi alla popolazione per interruzioni e difficoltà di traffico e per mancata erogazione di acqua;

rilevato il persistere di suddetti movimenti franosi con pericoli incombenti e con seria minaccia di ulteriori danni e disagi -

se non ritengano di adottare con l'urgenza che il caso richiede atti e decreti di riconoscimento e classificazione di zona colpita da calamità naturale di tutto l'agro di Agnone e del territorio contermine e di impegnare di conseguenza tutti i fondi necessari per il contenimento dei movimenti franosi, per il ripristino dello stato di normalità e per la riparazione di tutti i danni affidando la esecuzione degli interventi rispettivamente all'ANAS, alla regione Molise, alla prefettura e provincia di Isernia, alla comunità montana Alto Molise ed al comune di Agnone. (3-00728)

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MARZO 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma